



ANPA

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

DIPARTIMENTO RISCHIO TECNOLOGICO E NATURALE
Settore Integrazione Istruttorie VIA

L'ANALISI COMPARATA DEL CONTENUTO DELLE LEGGI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI VIA

Delio Atzori
Maria Belvisi
Adelaide Polizotti
Salvatore Servili
Valentina Sini

Novembre 2001

RTI/TEC-VIA/04-01



ANPA

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

DIPARTIMENTO RISCHIO TECNOLOGICO E NATURALE
Settore Integrato Istruttorie VIA

L'ANALISI COMPARATA DEL CONTENUTO DELLE LEGGI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI VIA

**Delio Atzori
Maria Belvisi
Adelaide Polizotti
Salvatore Servili
Valentina Sini**

Novembre 2001

RTI/TEC-VIA/04-01

L’ANALISI COMPARATA DEL CONTENUTO DELLE LEGGI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI VIA

INTRODUZIONE

Il DPR 12 aprile 1996, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” fissa condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di VIA da parte delle Regioni.

In relazione a tale decreto, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avrebbero dovuto disciplinare, entro nove mesi dalla sua pubblicazione, i contenuti e le procedure di VIA ovvero armonizzare le proprie disposizioni con quelle da esso dettate. In particolare, l’obiettivo del DPR era quello di assicurare il sostanziale recepimento della Direttiva comunitaria 337/85/CEE.

Recentemente, il DPR è stato integrato e modificato dai DPCM del 3 settembre 1999 e del 1 settembre 2000. Tali aggiornamenti si sono resi necessari a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”.

Le modifiche alla Direttiva 85/337/CEE, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel frattempo introdotte dalla Direttiva 97/11/CE, hanno comportato un notevole incremento dell’attività legislativa in materia da parte sia delle Regioni che delle Province Autonome.

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire una analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e provinciale aggiornato (al mese di novembre 2001) della normativa regionale in materia di VIA. Tale lavoro aggiorna e integra un precedente studio “La VIA in Italia – Lo stato di applicazione comparato delle normative di VIA Regionali e delle province autonome”, presentato al XII Convegno Nazionale degli Analisti Ambientale tenutosi a Pisa – il 9 e 10 novembre del 2000. In particolare sono state analizzate le tipologie di opere previste nei singoli dispositivi legislativi oltre ovviamente ad avere esteso tale analisi ai nuovi dispositivi intervenuti nel corso dell’ultimo anno.

L’analisi, basata questa volta solo sull’esame del corpo normativo, è stata effettuata utilizzando la medesima metodologia, per quanto applicabile, che viene riportata in sintesi:

- Aggiornamento della raccolta e analisi del corpo normativo

Sono state riesaminati i dispositivi legislativi, rappresentati principalmente da: Leggi Regionali di VIA, Delibere di recepimento o leggi finanziarie, leggi in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59", delibere attuative della procedura

di VIA, Regolamenti di applicazione della VIA, Circolari esplicative, Norme tecniche di applicazione ecc.. Per la raccolta delle leggi si è ricorso alla consultazione di banche dati, di siti specifici dedicati all’argomento, di Bollettini Ufficiali delle Regioni e Province Autonome;

- Selezione di alcuni parametri che, a nostro parere, risultano essere quelli più significativi ai fini di una rappresentazione oggettiva e per fare emergere, le similitudini e le differenze.

Tali parametri sono:

- 1) Tipologie progettuali soggette a procedura di VIA e di verifica incluse nel campo di applicazione della VIA da parte delle singole Regioni e Province autonome (Tabelle n.1.1, 1.2, 1.3).
- 2) Ruolo delle Agenzie Ambientali (Tabella n.2)
- 3) Vigilanza sulle prescrizioni (Tabella n. 3)
- 4) Sanzioni amministrative (Tabella n. 3)
- 5) Attribuzione di deleghe alle province e comuni (Tabella n. 4)
- 6) Oneri istruttori (Tabella n. 5)
- 7) Modifiche progettuali (Tabella n. 6)
- 8) Informazione e partecipazione del pubblico (Tabella n. 7)

Per completezza si allega l’elenco completo, già pubblicato al mese di giugno 2001, dei principali dispositivi legislativi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, aggiornato al mese di novembre 2001.

ANALISI COMPARATA

Lo stato attuativo del quadro legislativo non è eccessivamente mutato nel corso dell’ultimo anno. Le novità sono state introdotte dalla Regione Puglia che ha provveduto ad emanare la propria legge regionale (L.R. 12 aprile 2001, n. 11 - Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale), la Regione Calabria con l’art. 24 (Conferenza dei Servizi – Valutazione di impatto ambientale) della L. Regionale del 4 settembre 2001, n. 19 recante Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” e la Regione Sicilia che ha introdotto la disciplina della VIA, all’art.91 della legge finanziaria (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2000).

Infatti, dall’analisi emerge che il 72 % ha applicato la VIA con legge regionale, il 14 % attraverso la legge finanziaria, il rimanente 14 % con delibera regionale. Percentuali di poco diverse dal precedente studio.

Una analisi più approfondita vede viceversa un quadro legislativo decisamente più ampio. Infatti quasi tutte le Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Sardegna, Toscana,

Umbria e Veneto) hanno, nell’ultimo anno, arricchito il già nutrito corpo normativo regionale con leggi o delibere di integrazioni e/o modifiche che hanno mutato il contesto complessivo.

Tipologie progettuali soggette a procedura di VIA e di verifica incluse nel campo di applicazione della VIA da parte delle singole Regioni e Province autonome.

Sono stati riportati nella tabella n. 1 le formulazioni incluse nei differenti dispositivi legislativi.

Nella colonna 1 della tabella. n. 1.1, sono riportati gli elenchi riferiti all’allegato A dell’Atto di indirizzo e coordinamento. In grassetto vengono segnalate le modifiche introdotte dai DPCM 3 settembre 1999 e 1 settembre 2000. Nelle colonne successive sono stati riportati, per le medesime categorie o categorie affini, quelle incluse nei differenti dispositivi regionali e/o delle Province Autonome. E’ stato riportato altresì il riferimento alle soglie dimensionali se ricadenti in aree protette o parzialmente protette secondo cos’ come rappresentate nelle definizioni di ogni singola regione. In grassetto vengono evidenziate le formulazioni e le soglie dimensionali differenti.

Con lo steso criterio sono stati riportati nella tabella n. 1.2 gli elenchi riferiti all’allegato B dell’Atto di indirizzo e coordinamento.

In tabella n. 1.3 vengono riportate le opere, inserite in alcune leggi regionali, non contemplate dall’Atto di indirizzo e coordinamento.

Inoltre con il segno “X” sono state evidenziate le tipologie di opere, delle leggi regionali o delibere, che fanno riferimento a quelle incluse negli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche.

Con il segno “ ≡ “ sono state evidenziate le tipologie di opere riportate in elenchi che ricalcano quelle inserite nel DPR su citato.

Le caselle, segnalate con il triplo bordo (in corrispondenza delle tipologie di opere dell’allegato B dell’Atto di indirizzo e coordinamento o riferibili ad opere aggiuntive) evidenziano le tipologie di opere sottoposte a procedura di VIA obbligatoria. Nei casi in cui le Regioni (tipicamente le Regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Liguria) hanno definito soglie dimensionali riferite a tipologie di opere ricadenti, anche parzialmente in aree protette (in conformità all’Atto di indirizzo e di coordinamento) ne è stata evidenziata l’obbligatorietà.

E’ stato infine segnalata, per singola tipologia di opera, se esistente, il livello di competenza (Regione, Provincia o Comune) attribuito.

L’analisi comparata degli elenchi delle tipologie di opere incluse negli allegati alle diverse Leggi Regionali o delle Province Autonome, per confronto con quelle elencate nell’Atto di indirizzo e coordinamento e successive modifiche, porta alle seguenti considerazioni:

- il quadro complessivo regionale si presenta alquanto complesso e diversificato;
- la metà delle Regioni e Province Autonome ha applicato integralmente il contenuto degli allegati A e B dell’Atto di indirizzo e coordinamento. Le rimanenti Regioni hanno notevolmente ampliato lo spettro delle tipologie di opere;
- in merito alle scelte operate dalle Regioni sulle tipologia di opera soggetta obbligatoriamente a procedura di VIA, va menzionato il caso della Regione Friuli Venezia-Giulia e della Provincia

Autonoma di Bolzano che non hanno previsto nella propria legge la procedura di Verifica; le Regioni Puglia e Liguria hanno reso obbligatorie molte delle opere corrispondenti all’allegato “B” del DPR.

Confrontando, inoltre, l’elenco dei progetti soggetti a procedura di VIA e di verifica emerge che ancora non sussiste una piena conformità legislativa rispetto alla direttiva VIA 85/337/CE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE in termini sia di categoria di opere sia soprattutto di soglie considerate con particolare riferimento alle opere elencate all’allegato II.

Ruolo delle Agenzie Ambientali

Ad oggi, tutte le Regioni salvo la Sicilia hanno istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. L’Agenzia Pugliese è ancora in attesa della nomina del Direttore dell’Agenzia. In tabella n. 2 viene riportato il quadro aggiornato delle Leggi Regionali istitutive delle Agenzie Regionali (colonna 1) e il ruolo che viene affidato, a queste ultime, dai dispositivi legislativi in materia di VIA (colonna 2).

L’analisi delle leggi regionali (escludendo le regioni Calabria e Campania in quanto in possesso di una delibera di recepimento) ha messo in evidenza che nella maggior parte delle Agenzie istituite la Regione o provincia Autonoma ha affidato loro compiti di supporto tecnico alle istruttorie (63 %), di osservanza del contenuto dei provvedimenti e delle prescrizioni (30 %), di partecipazione alla Conferenza dei Servizi (20 %). Fanno eccezioni le Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sicilia e Val d’Aosta (pari al 31 %) che non attribuiscono nessun ruolo alla propria agenzia.

Vigilanza sulle prescrizioni

In merito alla vigilanza sulle prescrizioni quasi tutte le Regioni (12 su 18) che hanno legiferato prevedono la vigilanza alle prescrizioni .

Quattro Regioni (Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte) e le due Province Autonome demandano tale vigilanza alle Agenzie Ambientali Regionali.

Sanzioni amministrative

Il quadro delle sanzioni amministrative, non è sostanzialmente mutato. Infatti, 15 Regioni su 18, che hanno un legge, prevedono la sospensione lavori , il ripristino dei luoghi, l'adozione di misure necessarie alla rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni (in un caso anche sanzioni penali di danno all'ambiente come la Provincia Autonome di Trento)

Solo in alcuni casi le Regioni Abruzzo, Liguria, Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta, prevedono sanzioni pecuniarie definite che possono andare dal 5 al 20 % del valore dell’opera (Abruzzo e Lombardia) oppure un importo che può variare da un minimo di 5 milioni ad un massimo di 150 milioni secondo la gravità della violazione. In alcuni casi vengono differenziate le sanzioni a secondo che si tratti di violazione alla VIA (per realizzazione senza autorizzazione) o di inadempienza alle prescrizioni, così come illustrato nella seguente tabella:

Regione/Prov. Aut.	Importo in milioni
Liguria	30-90 per realizzazione senza provvedimento di VIA, (per non ottemperanza alle prescrizioni- 10-30)
Bolzano	10-100 per realizzazione senza provvedimento di VIA (per non ottemperanza alle prescrizioni 5-50)
Trento	10-100 per realizzazione senza provvedimento di VIA (per non ottemperanza alle prescrizioni 5-50)
Toscana	5-150 per realizzazione senza provvedimento di VIA (per non ottemperanza alle prescrizioni 3-50)
Valle d'Aosta	6-18 per realizzazione senza VIA

Attribuzione di deleghe alle province e comuni

Il quadro presentato l’anno scorso relativo alla attribuzione delle deleghe alle province o comuni non è sostanzialmente mutato. Attualmente rimane confermato che il 44 % delle Regioni ha operato una simile scelta.

I nuovi dispositivi hanno sostanzialmente confermato la tendenza ad attribuire la delega in funzione del livello di competenza autorizzativo ambientale di realizzazione dell’opera, in funzione del livello di rilevanza dell’impatto, oppure basandosi sulla ripartizione delle tipologie di opere dell’Atto di indirizzo e coordinamento: allegato A (Obbligatorio) alle Regioni, allegato B (screening) alle province.

Altre rimandano e si adeguano all'art. 71 del Dl.vo. 112/98 che lascia alla competenza statale:

- Le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
- Le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
- Gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
- Le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

Oneri istruttori

Solo 6 regioni su 18 prevedono oneri istruttori, a carico del proponente, che possono variano da un importo genericamente ricollegato al valore dell’opera (Regioni Molise e Puglia), ad una quota forfettaria determinata per le regioni Emilia-Romagna (non superiore a 0.05% del costo dell’opera), Friuli Venezia-Giulia (fino a concorrenza del 0,50% del costo totale), Toscana (pari a 0,05 % del valore complessivo), Veneto (0,01% del costo di realizzazione con un minimo di 5 ad un massimo di 50 milioni).

Modifiche progettuali

Tutte le regioni che hanno legiferato tengono in considerazione le modifiche progettuali. Le regioni che hanno introdotto un meccanismo cumulativo di quelle intervenute nel corso degli anni sono le seguenti:

- Basilicata, Friuli Venezia-Giulia,: ampliamenti superiore al 30% in procedura di VIA e in procedura di verifica;
- Bolzano: solo per le opere soggette a VIA previsti dall’allegato 2 se interviene una modifica o una somma delle modifiche negli ultimi 5 anni superando il 30 % della soglia.
- Veneto: varianti con modifiche di dimensioni o capacità produttiva del 25 % o sommatoria di successivi incrementi superiori al 25 %:

Informazione e partecipazione del pubblico

Questa tabella riassume la situazione relativa alla informazione e partecipazione del pubblico durante l’iter sia di verifica sia di valutazione. La nuova situazione, oggi, appare leggermente mutata rispetto all’analisi svolta una anno fa.

In fase di Verifica, le Regioni Basilicata, Emilia.Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana prevedono il deposito degli elaborati di Verifica, mentre solo le regioni Molise, Puglia e Sardegna prevedono la pubblicazione sui quotidiani. Le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta prevedono osservazioni da parte del pubblico. Le regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, prevedono la pubblicazione dell’esito della procedura sul BUR, mentre per le regioni Umbria, Sardegna, Sicilia e Veneto sul BUR viene semplicemente pubblicato l’elenco dei progetti sottoposti a verifica.

In fase di procedura di VIA tutte le Regioni prevedono il deposito e l’avviso sui quotidiani e le osservazioni da parte del pubblico.

In alcune regioni sono previste inchieste pubbliche.

Alcune Regioni adottano altre misure di pubblicità quali:

- pubblicazione sul BUR dell’esito della procedura per la Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, le due Province Autonome, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria,
- comunicato stampa per la regione Molise,
- pubblicazione su un quotidiano per le regioni Calabria e Puglia.

Tab. 1.1 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali					Emilia Romagna		F.Venezia Giulia								Provincia Autonoma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento		Puglia		Sardegna	Sicilia		Toscana		Umbria	Valle d'Aosta		Veneto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Allegato A DPR 12/4/1996 e succ. modifiche	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania			Lazio		Liguria		Lombardia	Marche	Molise		Piemonte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;	X	≡	X	X	≡	Recupero di terre: dal mare dalla laguna, dai laghi e dagli alvei fluviali con soglia di oltre 5 ettari (o tutti nelle aree sensibili).	X	Recupero di suoli dal mare per una quantità che superi i 10.000 mc	X	≡	≡			Recupero di terre dal mare				Regione: ≡	X	X		Provincia: ≡	X				Regione: ≡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 l al minuto secondo e di acque sotterranee vi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l al minuto secondo;	X	≡	X	X	≡	Progetti di impianti idrovori e relativi collettori principali, oltre 20 mc/sec	X	≡	X	≡	≡	Regione: Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'art.89, comma 2 del d.lgs. 112/98, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n.2);	Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.	Derivazioni di acque superficiali e opere connesse; con portata massima derivabile superiori a 1.000 l/s	Provincia: Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata prelevata superi i 100 litri al secondo	Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche; volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata > di 100.000 mc	Derivazioni di acque sotterranee e da sorgenti, ivi compresa l'estrazione e la ricarica artificiale di acque freatiche; con portata massima derivabile superiori a 100 l/s	Provincia: Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata superi i 1000 l/s	Provincia: ≡	Regione: opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con legge n. 36 del 1994, articolo 17	X	X	acquedotti (nuove derivazioni) oltre 200 l/sec. (portata max derivabile)	Regione: ≡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					sistemi estrazione o ric. delle acque freatiche con volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata >=10 milioni di mc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Legenda: Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche

Tab. 1.1 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9 del D.L.gs 22/1997 ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo D.L.gs 22/97;					X	≡	Impianti tecnologici e discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani								Impianti di incenerimento di rifiuti urbani e speciali, non tossico-nocivi; potenzialità > di 0,5 t/h		≡	Provincia: ≡					X	Provincia: impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 t/g mediante le operazioni di cui all'All. B, lettere D2, D3 e D4 e da D6 a D12 del D.Lgs. n° 22 del 1997	X	attività di recupero: -utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1: recupero-rif. all. C, d.lgs. 22/1997);impianto di produzione di energia con utilizzo di CDR -rigenerazione-recupero di solventi (R2: recupero-rif. all. C, d.lgs. 22/1997) -riciclo/recupero delle sostanze org. non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasform. biologiche) (R3: recupero-rif. all. C, d.lgs. 22/1997) mediante impianti con potenzialità oltre 1 t/giorno -riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (R4 - rif. all. C, d.lgs. 22/1997) -riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5: recupero-rif. all. C, d.lgs. 22/1997) mediante impianti con potenzialità oltre 10 t/giorno -rigenerazione degli acidi o delle basi (operazione R6 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997) -recupero di prodotti che servono a captare gli inquinanti(operatione R7 di recupero-rif. all. C, d.lgs. 22/1997) -recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori(operatione R8 di recupero-rif. all. C, d.lgs. 22/1997) -rigenerazione o altri reimpieghi degli oli(operatione R9 di recupero-rif. all. C, d.lgs. 22/1997) -messa in riserva di rifiuti da avviare al recupero(operatione R13 di recupero-rif. all. C, d.lgs. 22/1997): impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi da avviare al riutilizzo procedura di cui all'art. 12, comma 6	Regione: impianti di smaltimento di rifiuti speciali non per., con capacità > a 10 t/giorno (5 t/g se ricadono anche parzialmente in aree Naturali Protette), mediante operazioni di inc. o di trattamento di cui all'allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/1997. Provincia: se ricadono anche parz. in aree NP: impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 50 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/1997, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997 Regione: impianti di rec. di rifiuti non per. mediante oper. di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/1997, con capacità superiore a 100 t/giorno (50 t/g se ricadono anche parzialmente in aree NP), ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997. Regione: impianti di rec. di rifiuti urbani e speciali non per. con capacità > a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs., n. 22/1997, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure sempl. di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/19971
m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/g (operazioni di cui all'allegato B del D.L.gs 22/97 punti D13, D14);					X	≡									Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quale definito nell'All. 2bis punto D9 della Dir 75/442/CEE con capacità superiore a 100 t/g		≡	Provincia: ≡					X	≡	X	Regione: impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno (10 t/g se ricadono anche parzialmente in aree NP), di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/1997	
n) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B lettere D1 e D5 del D.L.gs 22/97); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del D.L.gs 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3);					X	≡									Discariche per rifiuti urbani e speciali non tossico-nocivi; capacità complessiva pari o > di 300.000 mc		Discariche di rifiuti urbani non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B del d.l. 5 febbraio 1997, n. 22, lettere D1 e D5); con capacità superiore a 100.000 mc di volume	Provincia: Discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una capacità superiore a 100.000 mc					X	Provincia: discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (attività prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, allegato B, punti D1 e D5)	X	Messa a discarica specialmente allestita (operazione D5 di smaltimento-rif. all. B, d.lgs. 22/1997): impianti di discarica specialmente allestiti per lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti	Regione: discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti.
														Discariche o depositi di rifiuti inerti; capacità complessiva pari o > di 500.000 mc		Discariche di rifiuti speciali non pericolosi ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3 (allegato B punti D1 e D5 del d.l. 5 febbraio 1997, n. 22)	Provincia: discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 50.000 mc										

Legenda: Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche

Tab. 1.1 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legenda: Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali																						
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autooma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto		
Allegato B DPR 12/4/1996 e succ. modifiche																						
1. Agricoltura																						
1 a) cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con superficie sup. a 10 ha;	X	≡	X	X	≡	X	Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva con superficie superiore a 10 ha	X	≡	≡	Comune: ≡	≡+ soglia elevata a oltre 20 ha	≡	Provincia: ≡	X	X	Comune: ≡	X	dissodamenti oltre 20 ha	Provincia: se ricadono, anche parzialmente, in aree NP ≡;		
																				Serre oltre 6.000. mq	se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili D e E) ≡ con soglia 5 ha	
																					dissodamenti da 5 a 20 ha	
1 b) iniziale forestazione con superficie sup. a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie sup. a 5 ha;	X	≡	X	X	≡	X	Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo	X	≡	≡	Comune: ≡	Primi rimboschimenti e sboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo; oltre i 20 ha	Progetti di imboschimento e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo; oltre 20 ha per l'imboschimento oltre 5 ha per il disboscamento	Provincia: ≡	X	X	Comune: ≡	X	iniziale forestazione oltre 200 ha	Provincia ≡ con soglia iniziale forestazione superficie 10 ha e coltivazione agraria sup. 2,5 ha se ricadono, anche parzialmente, in aree NP (se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili D ed E soglia iniziale forestazione superficie 25 ha e deforestazione per altri usi sup. 6 ha)		
																				progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva oltre 20 ha		
																					progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva da 5 a 20 ha	Provincia: ≡ (con soglia iniziale forestazione superficie 10 ha e coltivazione agraria sup. 2,5 ha)
1 c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame; 2.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 750 posti per scrofe;	X	≡	X	X	≡	X	Impianti che possono ospitare volatili da cortile Oltre 50.000 capi (o nelle aree sensibili a, b, d, e: oltre 10.000 capi) Impianti che possono ospitare fattrici per l'allevamento di conigli oltre 2.000 fori per fattrici (o nelle aree sensibili a, b, d, e: oltre 500 fori per fattrici) Impianti che possono ospitare cavie o animali da pelliccia oltre 10.000 capi (o nelle aree sensibili a, b, d, e: oltre 200 capi) Impianti che possono ospitare bovini, ivi comprese le malghe (strutture oltre 500 unità bovine adulte (UBA) (o nelle aree sensibili a, b, d, e: oltre 150 unità bovine adulte UBA) Allevamenti intensivi (oltre 3 q.li di peso vivo per ettaro) di ungulati per la produzione di carne. Per superfici superiori a 50 ha(o nelle aree sensibili a, b, e: per superfici superiori a 25 ha Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non compresi nel punto B.3.2) in particolare per gli allevamenti di bovini, fino a diversa determinazione statale di recepimento della direttiva 97/11/CE, con più di 500 posti bovini	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); c) 900 posti per scrofe. Impianti di allevamento intensivo di volatili da cortile o di suini (progetti non contemplati nell'allegato I); 1.) Impianti che possono ospitare volatili da cortile oltre i 30.000 capi 2.) Impianti che possono ospitare suini oltre i 500 capi	Impianti di allevamento intensivo di animali con più di: 40.000 posti pollame; 1400 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); 550 posti scrofe; 150 UBA (bovini) da latte; 400 UBA (bovini) da ingrasso; 10.000 posti per conigli	Provincia: impianti per l'allevamento intensivo di animali con più di 40 q.li di peso vivo per ettaro	X	X	Provincia: ≡	X	impianti per volatili da cortile oltre 50.000 capi, impianti per suini oltre 100 capi, impianti per bovini oltre 150 U.B.A., impianti per conigli oltre 10.000 capi	Provincia: Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 20.000 posti pollame, 1.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 375 posti scrofe, se ricadono, anche parzialmente, in aree NP (se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, C3 e D soglia50.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione e 750 posti scrofe)		
																				Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non compresi nel punto B.3.2) in particolare per gli allevamenti di bovini, fino a diversa determinazione statale di recepimento della direttiva 97/11/CE, con più di 500 posti bovini		
																					impianti per volatili da cortile da 5.000 a 50.000 capi, impianti per suini da 50 a100 capi, impianti per bovini da 80 a 150 U.B.A impianti per conigli da 5.000 a 10.000 capi	Provincia: ≡ (con soglia posti pollame 52.000, posti suini 2.600 e posti scrofe 975)
1 d) progetti di irrigazione per una superficie sup. a 300 ha;	X	≡	X	X	≡	X	Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre	X	≡	≡	Comune: ≡	Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura (compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre); oltre i 300 ha su aree che costituiscono una unità funzionale	Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre; oltre 300 ha	Provincia: ≡	X	X	Comune: e) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha.	X	progetti di idraulica agraria ed irrigazione oltre 125 l/s o 500 ha	Provincia: ≡ + soglia 150 ha se ricadono anche parzialmente, in aree NP (NP (se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili D e E soglia 350 ha)		
																				Provincia: ≡ (con soglia 390 ha)		
1 e) piscicoltura con superficie complessiva oltre i a 5 ha;	X	≡	X	X	≡	X	Pescicoltura intensiva	X	≡	≡	Regioni: ≡	≡	≡	Provincia: ≡	X	X	Comune: ≡ + aventi una densità di affollamento maggiore di 1 kg per m2 di specchio d'acqua ovvero in cui venga utilizzato una portata d'acqua pari od inferiore a 50 litri al minuto secondo;	X	pescicoltura oltre 5 ha	Provincia: ≡ + soglia 2,5 ha se ricade anche parzialmente, in aree NP (Id se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, B, C3, D e E)		
																				pescicoltura da 1 a 5 ha		
																					Provincia: ≡ (con soglia 6,5 ha)	

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autooma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Allegato B DPR 12/4/1996 e succ. modifiche																					

1 f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha;	X	≡	X	X	≡	Piani di riordino fondiario che richiedono sistemazioni idraulico-agrarie oltre 100 ha complessivi (o nelle aree sensibili a, b, d, e: oltre 5 ha complessivi)	X	≡	X	≡	Regioni: ≡	Progetti di ricomposizione rurale; oltre i 20 ha	≡	Provincia: ≡	X	X	Provincia: progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 200 ha	X	≡	Provincia: ≡ + soglia 100 ha se ricadono anche parzialmente, in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili D e E)	
																				Provincia: ≡ (con soglia 260 ha)	

2) Industria energetica ed estrattiva																					
2a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;	X	≡	X	X	X	Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nelle previsioni di cui ai DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988) con potenza termica complessiva al generatore superiore a 10 MW (o nelle aree sensibili tutti i progetti)	X	Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 20 MW;	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti industriali, termici o altri impianti di combustione per la produzione di energia elettrica, vapore o acqua calda (progetti non contemplati nell'allegato I); con potenza termica complessiva al generatore > di 10 MW	Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda; con potenza termica complessiva superiore a 35 MW	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	≡ + soglia oltre 10 Mw	Provincia: ≡ + soglia 25 MW se ricadono anche parzialmente, in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E)
																				impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda da 1 a 10 Mw.	Provincia: ≡ (con soglia 65 MW)
2 b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;				X	≡	Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale		Attività mineraria, sotterranea		≡	≡	Regioni: ≡		Trivellazioni e attività di ricerca di minerali solidi di prima categoria e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie	Provincia: ≡ + estrazioni di minerali mediante dragaggio fluviale		X	Regione: trivellazioni esplorative destinate a conoscere le caratteristiche dei fluidi geotermici, conseguenti al permesso di ricerca geotermica di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896	X	impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energia da 1 a 3 Mw.	Provincia: ≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree NP
																				trivellazioni in profondità con esclusione di quelle intese a studiare la stabilità del suolo oltre 30 m	
2 c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;				X	≡	Impianti geotermici e solari per la produzione di energia elettrica con potenza nominale superiore a 3 MW(o nelle aree sensibili a, e: con potenza nominale superiore a 0,3 MW b, c, d: con potenza nominale superiore a 1 MW)	Impianti per la produzione di energia di nuova realizzazione o ristrutturazione o riconversione con potenza termica superiore a 20 MW			≡	≡	Provincia: ≡	Impianti per la produzione di energia idroelettrica; con potenza nominale media annua > di 3 MW	Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda; tutti i progetti, esclusi gli impianti industriali di cogenerazione con potenza termica complessiva fino a 5 MW	Provincia: Impianti per la produzione di energia idroelettrica >5 MW		X		X	impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energia oltre 3 Mw	l Provincia: ≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree NP
																			Impianti per la produzione di energia idroelettrica	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 200 KW	
2 d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;				X	≡			≡		≡	≡	Provincia: ≡	Installazione di oleodotti o gasdotti, nonché impianti industriali per il trasporto di gas, vapore ed acqua calda, escluse le reti all'interno dei centri urbani (progetti non contemplati nell'allegato I); con condotte di diametro nominale > di 10 pollici (250 mm) e di lunghezza > di 10 km	≡ + soglia 15 km	Provincia: ≡		X	Regione: impianti industriali per il trasporto di gas vapore e acqua calda	X	oleodotti, gasdotti ed impianti industriali per il trasporto di acqua calda e vapore oltre 250 mm. Di diametro condotta o 40 kml	Provincia: ≡ (con soglia 10 km) se ricadono, anche parzialmente, in aree NP
																				oleodotti, gasdotti ed impianti industriali per il trasporto di acqua calda e vapore da 2 a 40 kml	
2 e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;				X	≡			≡		≡	≡	Provincia: ≡		≡	Provincia: ≡		X	Regione: ≡	X		Provincia: ≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree NP
																					Provincia: ≡

Legenda: Con il simbolo \equiv sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 20 km;					X	≡	<div>Installazione di oleodotti e gasdotti e impianti industriali per il trasporto di vapore e acqua calda, escluse quelli dei centri urbani e del perimetro dell'unità produttiva con condotte di diametro n. superiore a mm 500 e di lunghezza superiore a km 5 (nelle aree sensibili a.e: con condotte di diametro n. superiore a mm 300 e di lunghezza superiore a km 3, b: con condotte di diametro n. superiore a mm 300 e di lunghezza superiore a km 1, c,d: tutti i progetti)</div>	<div>Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 Km</div>	≡	≡	<div>Regioni: installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km</div> <div>Provincia: installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione provinciale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km</div> <div>Comune: installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km</div>		Installazione di oleodotti e gasdotti escluse le reti di distribuzione di lunghezza superiore a 20 Km	Provincia: ≡	X	Provincia: installazione di oleodotti e gasdotti	X	<div>Provincia: ≡ (con soglia 10 km) se ricadono, anche parzialmente, in aree NP</div>			
																					Provincia: ≡ (con soglia 26 km)
2 g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma					X		Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi	Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi	≡	≡	Regioni: ≡		≡			X	Regione: impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali nonché di scisti bituminosi				Provincia: ≡

3. Lavorazione dei metalli																						
3a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie o 50.000 m3 di volume;	X	≡	X	X	≡	Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metalliferi tutti i progetti	X	Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici	≡ + soglie 3.500 m2 e 35.000 m3	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi oltre 10.000 mc stabilimenti metalmeccanici oltre 10.000 mc	Provincia: ≡ (con soglia 2.500 m² di sup. impegnata o 25.000 m³ di volume) se ricadono, anche parzialmente, in aree NP (Id se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E)	
																				Provincia: ≡ (con soglia 6.500 m2 e 65.000 m3)		
3 b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonn/h;	X	≡	X	X	≡		X	≡	≡	Provincia: ≡		Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua; insediamento complessivo - pari o > di 2.000 mq di superficie coperta o 20.000 mc di volume edificato	≡ +soglia 1,75 t/ora	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X		Provincia: ≡ (con soglia 1,25 t) se ricadono, anche parzialmente, in aree NP ≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E)		
																				Provincia:≡ (con soglia 3,25 t/h)		
3 c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonn./h di acciaio grezzo -forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW -applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonn. /h di acciaio grezzo;	X	≡	X	X	≡	Stabilimenti siderurgici, trafile e laminatoi (se non compresi nelle previsioni di cui al DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988) con capacità complessiva dei forni di fusione o con produzione complessiva pari o superiore a t/anno 50.000 (o nelle aree sensibili a, c, d, e: tutti i progetti b: con capacità complessiva di forni di fusione o con produzione complessiva pari o superiore a t/anno 5.000)	X	≡	≡	Provincia: ≡		Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi insediamento complessivo pari o > di 2.000 mq di superficie coperta o 20.000 mc di volume edificato; mediante I) laminazione a caldo, II) forgiatura con magli, III) applicazione di strati protettivi di metallo fuso;	≡ + soglia laminazione a caldo 14 tonnellate/h e forgiatura con magli 35 KJ e potenza calorifica 14 MW	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	trafile e laminatoi	Provincia: Impianti (se ricadono, anche parzialmente, in aree NP) destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di acciaio grezzo; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera, 25 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 10 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 1 t/ora di acciaio grezzo. ≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E)		
																				Provincia: ≡ (con soglia 26 t/h per la lam. a caldo, 65 KJ e 26 MW per la forg. e 2.6 t/h per l'appl. di strati protettivi)		

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali					Emilia Romagna	F. Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autonoma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d’Aosta	Veneto
Allegato B DPR 12/4/1996 e succ. modifiche	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania																	
3 d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonn./g;	X	≡	X	X	≡	Fonderie con capacità complessiva dei forni di fusione pari o superiore a t/anno 10.000 (o nelle aree sensibili a, c, d, e: tutti i progetti b: con capacità complessiva dei forni di fusione pari o superiore a t/anno 1.000	X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Fonderie di metalli ferrosi; insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW	≡+ soglia 14 t/g	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	acciaierie di prima fusione di ghisa ed acciaio stabilimenti siderurgici e fonderie, fucine	Provincia: ≡ (con soglia 10 t) se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E)
																					Provincia: ≡ (con soglia 26 t/g)
3 e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati di materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;	X	≡	X	X	≡		X		X	≡	≡	Provincia: ≡			Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X		Provincia: ≡ se ricadono anche parzialmente in aree NP (Id se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, C3, D e E)
																					Provincia: ≡
3 f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonn./g per il piombo e il cadmio o a 50 tonn /g per tutti gli altri metalli;	X	≡	X	X	≡	Fucine con capacità complessiva dei forni di fusione pari o superiore a t/anno 20.000 (o nelle aree sensibili a, c, d, e: tutti i progetti b: con capacità complessiva dei forni di fusione pari o superiore a t/anno 2.000) ----- Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi con capacità complessiva dei forni di fusione pari a t 1 nel caso di metalli pesanti e a t 0,5 nel caso di metalli leggeri (o nelle aree sensibili tutti i progetti)	X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero, (raffinazione, formatura in fonderia, ecc.); insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW	Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc); con capacità di fusione superiore a 7 t/giorno per il piombo ed il cadmio o oltre 35 t/giorno per gli altri metalli	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X		Provincia: ≡ (con soglia 5 t tonn./g per il piombo e il cadmio o a 25 tonn /g per tutti gli altri metalli) se ricadono anche parzialmente in aree NP (Id se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, C3, D e E)
																					Provincia: ≡ (con soglia 10 t/g per il piombo e il cadmio e 65 t/g per gli altri metalli)
3 g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;	X	≡	X	X	≡	Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli con capacità di produzione superiore a 30.000 t/anno di materiale trattato (o nelle aree sensibili tutti i progetti)	X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici; insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW	≡	Provincia: ≡	X	X			≡	Provincia: ≡ (con soglia 30 m3) se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, C3, D e E)
																					Provincia: ≡ (con soglia 39 m3)
3 h) Impianti di costruzioni e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;	X	≡	X	X	≡	Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di materiale ferroviario insediamenti produttivi pari o superiori a mq 5.000 di superficie coperta o mc 50.000 di volume edificato (o nelle aree sensibili tutti i progetti)	X	≡ (suddiviso in 4f, 4h e 4i)	X	≡	≡	Provincia: ≡	Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori; insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW ----- Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW ----- Costruzione di materiale ferroviario; insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW	≡	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile oltre 10.000 mc	Provincia: ≡ (con soglia 5.000 m² di sup. o 25.000 m³ di volume per la costruzione di materiale ferroviario e rotabile) se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E)
																					Provincia: ≡ (con soglia 13.000 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume)
3 i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;	X	≡	X	X	≡		X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Cantieri navali; insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW		Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X		Provincia: ≡ (con soglia 1 ha) se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, B, D e E)
																					Provincia: ≡ (con soglia 2,6 ha)

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali																					
Allegato B DPR 12/4/1996 e succ. modifiche	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autonoma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
3 l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;	X	≡	X	X	≡	Imbutitura di fondo con esplosivi tutti i progetti ----- Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni insediamenti produttivi superiori a mq 5.000 di superficie coperta o mc 50.000 di volume edificato o MW di potenzialità termica installata (o nelle aree sensibili	X		X	≡	≡	Provincia: ≡	Imbutitura di fondo con tutti i progetti esplosivi; tutti i progetti	≡ + soglie 3.500 m2 e 35.000 m3	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡		imbutitura di fondo con esplosivi	Provincia: ≡ (con soglia 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume) se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E) Provincia: ≡ (con soglia 6.500 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume)
4. Industria dei prodotti alimentari																					
4a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonn/g;	X	≡	X	X	≡	Impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione della carne con lavorazione superiore a q/anno 100.000 (nelle aree sensibili con capacità superiore a q/li anno 10.000)	X		X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti per la produzione di oli o grassi animali; con produzione annua > di 500 t ----- Impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione industriale della carne, del pesce e dei prodotti alimentari marini; con capacità di lavorazione > di 5.000 t/anno di prodotto lavorato	≡	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	produzione di grassi, olii vegetali ed animali oltre 10.000 mc Provincia: ≡ (con soglia 97,5 t/g)	
4b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonn/g, su base trimestrale;	X	≡	X	X	≡	Impianti per la produzione di vino con produzione annua superiore a hl 100.000 (nelle aree sensibili a, e con produzione annua superiore a hl 3000, b, c, d: con produzione annua superiore a hl 10.000) ----- Impianti per la produzione di alcool etilico e acquaviti con capacità di produzione superiore a 1.500 ettanidri/anno (nelle aree sensibili con capacità di produzione superiore a 10 ettanidri/anno) ----- Industria della lavorazione, conservazione e trasformazione della frutta, degli ortaggi e dei funghi con capacità superiore a q/anno 100.(?) (nelle aree sensibili a,e: con capacità superiore a q/anno 10.000, b,c,d: con superiore a q/anno 20.000) ----- Impianti per la frigoconservazione di frutta, ortaggi, funghi con capacità di conservazione superiore a q 120.000 (nelle aree sensibili con capacità di conservazione superiore a q 30.000) ----- Impianti per la produzione di grassi e olii vegetali o animali con produzione annua superiore a q 5000 (nelle aree sensibili con produzione annua superiore a q 500) ----- Impianti per la produzione di conserve di origine animale e vegetale con produzione annua superiore a q 100.000 (nelle aree sensibili con produzione annua superiore a q 1000	X	Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti per la produzione di oli o grassi vegetali; con produzione annua > di 1.500 t ----- Industria per la trasformazione della frutta, degli ortaggi e dei funghi; impianti per la produzione di conserve di origine vegetale; con capacità di lavorazione > di 40.000 t/anno di prodotto lavorato ----- Impianti per la surgelazione della frutta, degli ortaggi e dei funghi; con capacità > di 12.000 t/anno di prodotto surgelato ----- Impianti per la produzione di alcool etilico, acquaviti e liquori; con capacità di produzione > di 1.000 hl/anno di alcool puro	≡	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	produzione di conserve oltre 10.000 mc ----- preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del thè oltre 10.000 mc ----- conservazione, lavorazione e trasformazione di frutti, ortaggi e funghi oltre 10.000 mc Provincia: ≡ (con soglia 390 t/g)	
4c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione sup. a 200 tonn/g su base annua;	X	≡	X	X	≡	Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a q/anno 200.000 di latte (nelle aree sensibili a,c,d,e con con capacità di lavorazione superiore a q/anno 20.000 di latte, b con capacità di lavorazione superiore a q/anno 1.200 di latte)	X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero – caseari; con capacità di lavorazione annua > di 100.000 t di latte	≡ + soglia 140 t/g	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	fabbricazione di prodotti lattiero-caseari oltre 10.000 mc Provincia: ≡ (con soglia 260 t/g)	

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali																					
Allegato B DPR 12/4/1996 e succ. modifiche	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autonoma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
4d) Impianti per la fabbricazione di birra o malto con capacità di produzione sup. a 500.000 hl/a;	X	≡	X	X	≡	Impianti per la produzione di birra con produzione superiore a hl/anno 200.000 (nelle aree sensibili a,c,d,e: con produzione superiore a hl/anno 100, b: tutti i progetti)	X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti per la produzione di vino; impianti per la produzione della birra e del malto; con produzione annua > di 100.000 hl	≡ + soglia 350.000 hl/a	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	produzione di vino, di acquavite, di birra, di liquori, di sciroppi, di dolciumi, di cioccolato, di gelato, di amidacei oltre 10.000 mc	Provincia: ≡ (con soglia 650.000 hl/g) Provincia: ≡ (con soglia 250.000 hl/a) se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, C3, D e E)
4e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume	X	≡	X	X	≡	Impianti per la produzione di dolciumi, dei prodotti amidacei con capacità superiore a q/anno 50.000 (nelle aree sensibili a, c, d, e: con capacità superiore a q/anno 500, b: con capacità superiore a q/anno 50) Impianti per la produzione di sciroppi e la trasformazione di liquori con capacità superiore a hl/anno 300.000 (nelle aree sensibili tutti i progetti)	X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Fabbricazione di dolciumi e sciroppi; con capacità di lavorazione annua > di 20000 t	≡ + soglia 35.000 m3	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	 Provincia: ≡ (con soglia 25.000 m3) se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E)	Provincia: ≡ (con soglia 65.000 m3)
4 f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasce superiore a 50 tonn. /g e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasce e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonn/g;	X	≡	X	X	≡	Impianti per la macellazione di animali con capacità superiore a q. 100.000 di peso vivo per a. (nelle aree sensibili a,e: con capacità superiore a 10.000 q. di p. v. per anno b,c,d: tutti i progetti)	X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti per la macellazione di animali; con capacità di macellazione > di 5.000 capi grossi/anno o a 100.000 animali di bassa corte/anno Stabilimenti di squartamento; > di 15.000 t/anno di materiale lavorato o > di 2 t/giorno in caso di incenerimento	Impianti per la macellazione di animali; stabilimenti di squartamento; con capacità di produzione di carcasce superiore a 35 t/giorno Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasce e di residui animali; con capacità di trattamento di oltre 7 t/giorno	Provincia: ≡ Comune: Impianti di squartamento	X	X	Provincia: ≡	macellazione di animali grossi oltre 5.000 capi annui macellazione di animali da bassa corte oltre 50.000 capi annui impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasce e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno macellazione di animali grossi da 1.000 a 5.000 capi annui macellazione di animali da bassa corte da 20.000 a 50.000 capi annui	Provincia: ≡ (con soglia 25 tonn. /g) se ricadono anche parz.e in aree NP ≡se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, C3, D e E) Provincia: ≡ (con soglia produzione di carcasce 65 t/g e capacità di trattamento 13 t/g)	
4g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/a di prodotto lavorato;	X	≡	X	X	≡	≡ solo nelle aree sensibili tutti i progetti Impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione industriale del pesce e dei prodotti marini con capacità superiore a q/anno 100.000 di prodotto lavorato (nelle aree sensibili a,e: con capacità superiore a q/anno 5.000 di prodotto lavorato, b,c,d: con capacità superiore a q/anno 2.000	X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce; impianti per la produzione di conserve di prodotti animali; con capacità di lavorazione > di 5.000 t/anno di prodotto lavorato	Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce; con capacità di lavorazione superiore a 35.000 q/anno di prodotto lavorato	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	lavorazione e conservazione del pesce e prodotti itici oltre 10.000 mc Provincia: ≡ (con soglia 6.500 t/a)	
4h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;	X	≡	X	X	≡	Molitura dei cereali; industria dei prodotti alimentari per zootecnia con capacità superiore a q/anno 150.000 (nelle aree sensibili a,e: con capacità superiore a q/anno 50.000, b,c,d: tutti i progetti)	X	Industrie per la produzione della fecola	X	≡	≡	Provincia: ≡	Industria per la produzione della fecola; con capacità di lavorazione annua > di 10.000 t	Industrie per la produzione della fecola; molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per la zootecnia; per superficie impegnata superiore a 3.500 mq di o 35.000 mc di volume	Provincia: ≡ +soglie elevate 8.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	X	X	Provincia: ≡	X	Provincia: ≡ (con soglia 2.500 m2 di sup. impegnata o 25.000 m3 di volume) se ricadono anche parzialmente in aree NP ≡se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E)	

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta																						
5) a impianti per la fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/a di materie lavorate;	X	≡	X	X	≡	≡ solo nelle aree sensibili tutti i progetti	X		X	≡	≡	Provincia: ≡	Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati; insediamento complessivo pari o > di 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato	≡		Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	≡	Provincia: ≡ (con soglia 25.000 t/a) se ricadono anche parzialmente in aree NP (se ricadono anche parzialmente, in aree sensibili A, C3, D e E soglia 40.000 t/a)
																						Provincia: ≡ (con soglia 65.000 t/a)
5 b) impianti per la produzione lavorazione di cellulosa fabbricazione delle carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonn/g;	X	≡	X	X	≡		X	≡ (suddiviso in 8a e 8d)	X	≡	≡	Provincia: ≡		≡		Provincia: ≡	X	X	Provincia: impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa	X		Provincia: ≡ (con soglia 25 tonn/g) se ricadono anche parzialmente in aree NP (se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, C3, D e E soglia 40 t/a)
																						Provincia: ≡ (con soglia 65 t/g)
5 c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonn/g;	X	≡	X	X	≡	Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana con capacità di produzione superiore a t/anno 1000 (nelle aree sensibili tutti i progetti) ----- Servizi industriali di lavanderia, tintoria e affini, sv. e stampa di prodotti fotografici e cinematografici insediamenti pr. pari o sup. a mq 1000 di superficie coperta o mc 10.000 di vol. edificato o 1,5 MW di potenzialità termica installata (nelle aree sensibili ins. prod. pari o superiori a mq 100 di superficie coperta o mc 1000 di volume edificato o 1,5 MW di potenzialità termica installata) . ----- Stabilimenti per la tintura e trattamento chimico di fibre tessili con capacità superiore a t/anno 1000 (nelle aree sensibili tutti i progetti)	X	≡	X	≡	≡	Provincia: ≡	Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti; insediamento complessivo pari o > di 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato	≡ + soglia 7 t/giorno		Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	≡ tutti i progetti ----- servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini oltre 10.000 mc ----- sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici oltre 10.000 mc ----- sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici fino a 10.000 mc ----- servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini fino a 10.000 mc	Provincia: ≡ (con soglia 5 tonn/g) se ricadono anche parzialmente in aree NP (se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, C3, D e E soglia 7 t/a)

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali																					
Allegato B DPR 12/4/1996 e succ. modifiche	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autooma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
7 c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;	X	≡	X	X	≡	Impianti meccanici fissi di risalita esclusi palorci fissi e mobili con lunghezza dell'inclinata superiore a m 1000 complessivi (nelle aree sensibili con lunghezza dell'inclinata superiore a m 100 complessivi)	X	Opere per lo svolgimento di sport invernali ivi compresi gli impianti di risalita e le piste da sci, con l'esclusione di quelle da fondo con lunghezza superiore a km 1,5 o con superficie complessiva superiore a 5 ettari (nelle aree sensibili con lunghezza superiore a km 0,5 o con superficie complessiva superiore a 5 ettari)	X	≡	≡	Regioni: ≡	Impianti di risalita o funivie e strutture connesse; portata oraria massima > di 2.200 persone/ora	Impianti di risalita, funivie bifuni e strutture connesse – escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m (62) (63); 7 con portata oraria massima, richiesta ai fini della concessione, superiore a 1800 persone per i nuovi tracciati ii) sostituzione sullo stesso tracciato di impianti, esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente allegato, con impianti che superano la portata oraria, richiesta ai fini della concessione, di 2200 persone	Comune: ≡	X	X	Comune: piste da sci, impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;	X	Impianti funiviari bifuni e/o ad ammortamento automatico piste di sci da discesa oltre 2 Km impianti meccanici monofune di risalita oltre 500 ml piste di sci da discesa da 500 ml. A 2 Kml opere di difesa attiva di protezione da valanghe oltre 1 miliardo	Regione: ≡ + soglia portata oraria massima 1.500 persone Provincia: ≡ (con soglia 900 persone) se ricadono anche parzialmente in aree NP Regione: Piste da sci
7 d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l al minuto secondo;				X	≡ + progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto			≡ + Progetti di estrazione e di ricarica delle acque freatiche non ricompresi nell'allegato A		≡	≡	Regioni: derivazione di acque superficiali ed opere connesse, nei casi in cui la portata derivata superi i 260 l/s e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'art.89, comma 2 del d.lgs. 112/98 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste; per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore di 1000 l/s Provincia: derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s; per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore di 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s Provincia: sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata prelevata superi i 50 litri al secondo	Opere per il trasferimento di ris. idriche tra bacini imbriferi inteso a prev. un'ev. penuria di acqua, per un volume trasferito >a 100 milioni di metri cubi all'anno;b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.	Derivazioni di acque superficiali e opere connesse; con portata massima derivabile superiore a 200 l/s Derivazioni di acque sotterranee e da sorgenti, ivi compresa l'estrazione e la ricarica artificiale di acque freatiche; con portata massima derivabile superiore a 50 l/s	Provincia: ≡ + soglie per acque superficiali derivazioni superiori a 50 l/minuto o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo per una superficie non maggiore di 0,5 kmq o comunque superi i 25 l/minuto secondo	X	X	Provincia: ≡	X	Provincia: ≡ (con soglia 100 l minuto secondo per acque superficiali e 25 l al minuto secondo per acque sotterranee) se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili C3, D e E) Provincia: ≡ (con soglia 260 l/min per acque superficiali e 65 l/min per acque sotterranee)	

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autooma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d’Aosta	Veneto
Allegato B DPR 12/4/1996 e succ. modifiche																					
7 e) interporti;	X	≡	X	X	≡		X		X	≡	≡	Regioni: ≡	Costruzione di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'all. I); per aree > di 5 ha		Regione: ≡	X	X	Regione: ≡	X		Provincia: ≡ se ricadono anche parzialmente in aree NP ≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, B, D e E)
																					Provincia: ≡
7 f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;	X	≡	X	X	≡		X	Costruzione di vie navigabili interne, opere di canalizzazione e di regolazione di corsi d'acqua	X	≡	≡	Regione: porti lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, vie navigabili Comune: porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale	Costruzione di vie navigabili interne	Costruzione di vie navigabili interne	Regione: ≡	X	X	Regione: ≡	X		Provincia: ≡ se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili B e E)
																					Provincia: ≡
7g) strade extraurbane secondarie;	X	≡	X	X	≡+ Strade extraurbane secondarie a carattere regionale	Costruzione di strade statali, di interesse regionale e provinciali; gallerie stradali ----- Costruzione di nuovi tracciati di strade e piste poderali, interpoderali, forestali e comunali con lunghezza superiore a km 10 (nelle aree sensibili con lunghezza superiore a m 1000)	X	Costruzione o ampliamento di strade extraurbane principali e secondarie, e relative gallerie, con lunghezza superiore a 5 km (comma 2 del 10d)	X	≡	≡	Regioni: strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali Provincia: strade extraurbane secondarie provinciali Comune: strade extraurbane secondarie comunali	Costruzione di strade poderali, interpoderali, forestali e strade a una corsia; con una lunghezza > di 15 km ----- Costruzione e lo spostamento di strade a due corsie; per la costruzione o lo spostamento con lunghezza del singolo lotto > di 5 km	Costruzione di strade (anche di comp. della Pr. ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 22 .3.74, n° 381 come inserito dall'art. 8 del d. legisl. 11.11.99 n° 463.);strade extr. a quattro o più corsie, raddrizzamento e/o, di esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie; con lunghezza fino a 3,5 Km.strade extraurbane secondarie con lunghezza >1500 m strade di scorrimento in area urbana o potenz. di esistenti, in area urbana, a quattro o più corsie con lunghezza >1500 m ----- strade extraurbane a quattro o più corsie, raddrizz. e/o allarg. di esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie; con lunghezza superiore a 3,5 Km vie di rapida comunicazione (strade riservate alla circolazione autom. o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli)	Regione: strade extraurbane secondarie a carattere regionale ----- Provincia: strade extraurbane secondarie ----- Comune: Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti, in area urbana, a quattro o più corsie con lunghezza superiore a 1500 m	X	X	Provincia: ≡	X	strade poderali, interpoderali, forestali, comunali, regionali e statali oltre 2 Kml ----- gallerie stradali, gallerie paravalanghe, gallerie paramassi, ponti e viadotti oltre 4 miliardi ----- strade poderali, interpoderali, forestali, comunali, regionali e statali da 500 ml. A 2 Kml ----- gallerie stradali, gallerie paravalanghe, gallerie paramassi, ponti e viadotti da 1 a 4 miliardi sistemazioni idrauliche da 1 a 4 miliardi	Provincia: ≡ se ricadono anche parzialmente in aree NP (se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili D e E soglia minima: lunghezza 5 km) ----- Provincia: ≡ (con soglia minima: lunghezza 5 km)
7 h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a 4 o più corsie con lunghezza in area urbana superiore a 1.500m;	X	≡	X	X	≡		X	Costruzione o ampliamento di strade urbane con lunghezza superiore a 3 km (comma 3 del 10d)	X	≡	≡	Comune: ≡				X	X	Comune: ≡	X		Provincia: ≡ (con soglia 750 metri) se ricadono anche parzialmente in aree NP (se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E soglia 1.900 m) ----- Provincia: ≡ (con soglia 1.950 m)
7 i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;	X	≡	X	X	linee ferroviarie a carattere regionale		X	Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali	X	≡	≡	Regioni: ≡	Costruzioni di ferrovie	Linee ferroviarie a carattere regionale o locale, con esclusione dei raccordi agli impianti produttivi o ad altre strutture; piattaforme e terminali intermodali	Regione: linee ferroviarie a carattere regionale ----- Provincia: linee ferroviarie a carattere locale	X	X	Regione: linee ferroviarie a carattere regionale ----- Provincia: linee ferroviarie a carattere locale	X		Provincia: ≡ se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili D e E) ----- Provincia: ≡
7 l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) funicolari o linee simili di tipo particolare esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;	X	≡	X	X	≡	Tronchi ferroviari, tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari e simili	X	Tramvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone	X	≡	≡	Regioni: funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri	Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee	Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, principalmente adibite al trasporto di passeggeri	Comune: ≡	X	X	Comune: ≡	X	tronchi ferroviari, tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee ----- funicolari	Provincia: ≡ se ricadono anche parzialmente in aree NP (≡ se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E) ----- Provincia: ≡

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali						Emilia Romagna		F.Venezia Giulia			Liguria		Lombardia	Marche	Molise		Piemonte		Provincia Autonoma di Bolzano		Provincia Autonoma di Trento		Puglia		Sardegna	Sicilia		Toscana		Umbria		Valle d'Aosta		Veneto
Allegato B DPR 12/4/1996 e succ. modifiche	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania																														
7 m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;	X	≡	X	X	≡	Installazione di acquedotti e fogn. al di fuori di sedi stradali e dei per. delle unità produttive con condotte di diam. nominale >a mm 500 e di lunghezza superiore a km 3 (nelle aree sensibili con condotte di diametro nominale superiore a mm 300 e di lunghezza superiore a m 1000)	X	≡	X	≡	≡	Regioni: acquedotti con una lunghezza superiore ai 26 km	Installazione di acquedotti a lunga distanza; oltre 30 km	Installazione di acquedotti escluse le reti di distribuzione di lunghezza superiore a 20 Km	Provincia: ≡	X	X	Provincia: ≡	X	acquedotti (nuove derivazioni) oltre 100 l/sec. (portata massima derivabile)	Provincia: ≡ (con soglia 10 km) se ricadono anche parzialmente in aree NP (se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili D soglia 25 km)													
7 n) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione,di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare;	X	≡	X	X	≡		X	Id + esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare	X	≡	≡		Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere		Regione: ≡	X	X	Regione: ≡	X		Regione: ≡													
7 o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti canalizzazione e interventi di bonifica ad altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;	X	≡	X	X	≡	Opere per la canalizzazione e per la regolazione di corsi d'acqua con lunghezza del tratto di intervento superiore a m 1000 (nelle aree sensibili con lunghezza del tratto di intervento superiore a m 500)	X	Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato A	X	≡	≡	Regioni: ≡	Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua, esclusi gli interventi di somma urgenza; per opere che comportano una spesa complessiva > di 15 miliardi per progetti funzionalmente unitari	Opere di reg. dei corsi dei fiumi e dei torrenti, canalizz. e interventi di bonifica ed altri simili destinati a incidere sul regime delle acque; tutti i progetti, con l'esclusione delle tipologie di opere come definite dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1971, n° 39	Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi principali, non rientranti nella competenza nazionale o nelle altre tipologie del presente allegato	Regione: ≡	X	X	Regione: vie navigabili interne, opere di regolaz. del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;	X	Regione: opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;	Regione: ≡												
7 p) aeroporti;	X	≡	X	X	≡	Costruzione di aeroporti strutturali e realizzazione di superfici per il decollo ed atterraggio permanente di elicotteri	X	Costruzione di aerodromi	X	≡	≡	Regioni: ≡	Costruzione di aerodromi con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 m	≡	Regione: ≡	X	X	Regione: aeroporti ed aviosuperfici	X	costruzione e ampliamento aeroporti e altiporti	Regione ≡													
7 q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati alla lettera h dell'allegato A nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;	X	≡	X	X	≡	Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca	X	Costruzione o ampliamento di porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici e porti rifugio (comma 1 del 10d)	X	≡	≡	Regioni: porti turistici e da diporto, di interesse regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lungn. inferiore a 500 m, nonché progetti di intervento su porti già esistenti			Regione: ≡	X	X	Provincia: ≡		Provincia: ≡ (per interventi sui porti già esistenti viene stabilita una soglia minima pari a 100 posti barca)														

Legenda: Con il simbolo \equiv sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche.

Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche

Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autooma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Allegato B DPR 12/4/1996 e succ. modifiche																					

7 v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti	X	≡	X	X	≡		X	Impianti di depurazione delle acque reflue con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti	X	≡	≡	Regioni: impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti		≡	Provincia: ≡		X	X	Provincia: ≡ + come definiti nell'articolo 2, punto 6, della direttiva 91/271/CEE;	X	<div>impianti di depurazione delle acque e smaltimento fanghi da 3.000 a 30.000 abitanti equivalenti</div> <div>-----</div> <div>collettori fognari di nuova realizzazione al servizio di impianti di potenzialità da 3.000 a 30.000 abitanti equivalenti</div> <div>-----</div> <div>collettori fognari di nuova realizzazione al servizio di impianti di potenzialità oltre 30.000 abitanti equivalenti</div>	Regione: Impianti di dep. delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti(con soglia 5000 ab.se ricadono anche parzialmente in aree NP
7 z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato superiore a 3 km;				X	≡			≡		≡	≡	Regioni: ≡		≡			X				<div>trasporto di energia elettrica mediante linee aeree da 20 a 100 Kv</div> <div>≡ se ricadono anche parzialmente in aree NP la soglia viene elevata a 1,5 km</div>	

8. Altri progetti																							
8 a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ha escluso quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;	X	≡	X	X	≡	Campeggi e villaggi turistici di sup. superiore a 5 ettari o con capienza sup. a 500 posti (nelle aree sensibili sup. a 0,5 ettari o con capienza sup. a 25 posti)	X	Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse: - campeggi o villaggi turistici di superficie superiore a 3 ha; - centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc	X	≡	≡	X	villaggi di vacanza o complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse; con oltre 300 posti-letto o > di 30.000 mc di volume edificato	campeggi e villaggi turistici; di superficie superiore a 3,5 ha centri turistico-residenziali ed esercizi alberghiericon oltre 210 posti letto o volume edificato oltre 17.500 mc o con superficie occupata superiore a 14 ha nuovi rifugi alpini al di sopra dei 1600 metri, esclusi gli ampliamenti e le modifiche degli esistenti	Provincia: ≡			X	X	Comune: ≡	X	centri turistici e residenziali, complessi alberghieri oltre 10.000 mc, campeggi oltre 5 ha	Provincia: per quelli ricadenti anche parzialmente in aree NP: le soglie sono ridotte alla metà e cioè superficie >a 2,5 ha, centri turistici res. ed esercizi alb. con oltre 150 posti letto o volume edificato > a 12.500 m³, o che occupano una superficie superiore ai 10 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati (se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili D e E soglia per campeggi e villaggi turistici 6 ha)
						Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente							Infrastrutture turistiche compresi campi da golf parchi strutturati, impianti complementari di superficie sup. a ha 10 con costruzioni la cui cubatura superi i mc 20.000 (nelle aree sensibili di superficie sup. a ha 1 con costruzioni la cui cubatura superi i mc 2000)									Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente superiori a 3 ha	Terreni da campeggio o caravanning; superficie > di 2 ha
8 b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;	X	≡	X	X	≡	≡	X	Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore	X	≡	≡	X	Piste permanenti per corse o prove di veicoli a motore; lunghezza complessiva > di 1 km	Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore	Provincia: ≡		X	X	Provincia: ≡		piste permanenti per corse automobilistiche e motociclistiche, piste di prova per autoveicoli	Provincia: ≡ se ricadono anche parzialmente in aree NP, o se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, B, D e E)	
8 c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;	X	≡	X	X	≡	≡	X	Immagazzina mento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli	X	≡	≡	X	Stoccaggio di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli insediamenti complessivi pari o > di 3.000 mq di superficie coperta o 15.000 mc di volume edificato	Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli - ivi compresi centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili; per aree superiori a 1 ha	Provincia: ≡		X	X	Provincia: ≡	X		Provincia: ≡ (con soglia 0,5 ha) se ricadono anche parzialmente in aree NP o se ricadono, anche parz., in aree sensibili A, D e E)	
8 d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500m2;	X	≡	X	X	≡		X	≡	X	≡	≡	X		≡	Provincia: ≡		X	X	Provincia: ≡	X		banchi di prova per motori, turbine e reattori	Provincia: ≡ (con soglia 250 m2) se ricadono anche parzialmente in aree NP, o se ricadono, anche parzialmente, in aree sensibili A, D e E)
																							Provincia: ≡ (con soglia 650 m2)

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.2 - Analisi comparata delle tipologie progettuali delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA

Elenco tipologie progettuali	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autooma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d’Aosta	Veneto
Allegato B e DPR 12/4/1996 e succ. modifiche																					
8 p) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.				X		Modifica dei progetti che figurano nelle previsioni di cui ai DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988 ovvero gli stessi progetti quando abbiano esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non siano utilizzati per più di un anno: tutti i progetti		≡	X	≡	≡	Regioni: ≡ ----- Provincia: ≡ (progetti di cui all'allegato A2, di competenza provinciale		≡	Regione: modifica delle opere e degli interventi elencati nell'allegato A ----- Provincia: modifica delle opere e degli interventi elencati nell'allegato B		X	Regione: ≡ ----- Regione: modifica dei prog. dell'allegato B e di competenza della Regione. Provincia: Prog. per modifiche di opere e per sper. Modifiche o estensioni di prog. di cui all'all. A.2. già autorizzati, realizzati o in fase di realizz. che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. Prog. di cui all'allegato A.2., che servono esclusiv. od ess. per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni Modifica dei progetti elencati nel presente allegato B.2. Comune: mod. o est. di prog. di cui all'allegato A.3. già autorizzati, realizzati o in fase di realizz. che possono avere notevoli rip. negative sull'ambiente; stessi progetti che servono esclusivamente od ess. per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni; mod. dei prog. elencati nel presente all. B.3. ----- Regione: mod. o est. di progetti di cui all'allegato A.1. già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente			Regione:≡

Legenda: Con il simbolo ≡ sono state indicate le tipologie di opere coincidenti con quelle riportate negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Con il simbolo X sono state evidenziate le tipologie di opere che fanno riferimento a quelle incluse negli elenchi A e B del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche
Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria, pur essendo individuate, dalla normativa nazionale, come tipologie da sottoporre a verifica

Tab. 1.3 - Tipologie progettuali non comprese nell’Atto di indirizzo e coordinamento - DPR 12 aprile 1996 e nelle modificazioni previste dal DPCM del 3 settembre 1999 e DPCM 1 settembre 2000

Tipologie progettuali	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia di Bolzano	Provincia di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	
Energia nucleare / residui radioattivi					Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione di materiali fissili e fertili; per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari; per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nelle previsioni di cui al DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988)							Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione di materiali fissili e fertili; per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari; impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I); tutti i progetti							impianti di produzione, arricchimento e trattamento di combustibili nucleari			
					Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi																impianto di ricerca, produzione e trasformazione di materiali fissili e fertili	
					Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari								Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari; tutti i progetti								impianti di raccolta, stoccaggio e trattamento di residui radioattivi	
Cokerie, carbon fossile e lignite					Cokerie (distillazione a secco del carbone)	Cokerie (distillazione a secco del carbone)		Cokerie (distillazione a secco del carbone)					Cokerie (distillazione a secco tutti i progetti del carbone)	Cokerie (distillazione a secco del carbone)	Provincia: Cokerie (distillazione a secco del carbone)						distillazione a secco del carbone e delle scisti bitumose	
					Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite			Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite					Agglomerazione industriale di carbone fossile e lignite; tutti i progetti	Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite	Regione: Agglomerazione industriale di carbon fossile			Regione: agglomerazione di carbon fossile e lignite				
Trivellazioni						Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo oltre m 100 di profondità e con diametro maggiore di mm. 300 (o nelle aree sensibili b, c, d: oltre m 50 di profondità)							Trivellazione in profondità, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo									
													Trivellazione per l'approvv. di acqua, escluse triv. intese a studiare la stabilità del suolo; oltre i 200 m di prof. o eduazione > di 50 l/sec									
													Trivellazioni geotermiche									
Vie di rapida comunicazione														vie di rapida comunicazione (strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli)								
Consolidamenti e sistemazioni idrauliche																					consolidamento dei versanti oltre 4 miliardi	
																					sistemazioni idrauliche oltre 4 miliardi	
Parchi tematici					Parchi tematici			Parchi tematici					Parchi tematici; superficie > di 2 ha	Parchi tematici di superficie superiore a 5 ha	Regione: Parchi tematici			Regione: Parchi tematici				
Campi da golf								Campi da golf					Campi da golf e strutture connesse; area > di 5 ha									
Produzione e di trasformazione amianto					Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto	Impianti per il trattamento e la trasformazione dell'amianto; impianti per la produzione di mole e di altri corpi abrasivi e di prodotti per attrito		Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto non ricompresi nell'allegato A	X				Impianti destinati alla produzione di amianto o alla fabbricazione di prodotti a base di amianto; impianti per la produzione di mole e di altri corpi abrasivi	Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto							produzione di mole ed abrasivi	
Depositi di fanghi					Depositi di fanghi			Deposito e trattamento fanghi					Depositi di fanghi superficie > di 1 ha	Depositi di fanghi, progetti non rientranti nelle altre tipologie; per quantitativi superiori a 50.000 mc di volume				Provincia: depositi di fanghi				

Legenda: Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria

Tab. 1.3 - Tipologie progettuali non comprese nell’Atto di indirizzo e coordinamento - DPR 12 aprile 1996 e nelle modificazioni previste dal DPCM del 3 settembre 1999 e DPCM 1 settembre 2000

Tipologie progettuali	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	F.Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia di Bolzano	Provincia di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Materiali da costruzione e impiantistica					Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità, fino a diversa determinazione statale di recepimento della direttiva 97/11/CE, superiore a 7.500 t/anno di smalti utilizzati come materie prime	Costruzione di tubi, di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi di lamiera; costruzione di motori, generatori, trasformatori e altro materiale elettrico e dielettrico insediamenti produttivi pari o superiore a mq 5.000 di superficie coperta o mc 50.000 di volume edificato (o nelle aree sensibili tutti i progetti)															
					Impianti per la produzione di prodotti in ceramica, con esclusione dei laboratori artistici con capacità di produzione superiore a t/anno 30.000 (nelle aree sensibili con capacità di produzione superiore a t/anno 30.000)	Impianti per la produzione di materiali da costruzione con capacità di produzione annua superiore a mc 50.000 (nelle aree sensibili tutti i progetti)															
Impianti radiotelevisivi						Impianti per l'emittenza radiotelevisiva															
Sostanze esplosive					Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive			Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive					Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive		Comune: Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive			Provincia: impianti di recupero o la distribuzione di sostanze esplosive			

Legenda: Le caselle con il triplo bordo evidenziano le tipologie di opere che le Regioni sottopongono a procedura di VIA obbligatoria

Tabella 2 – Leggi istitutive delle Agenzie ambientali e ruolo ad esse attribuito dai dispositivi legislativi regionali in materia di VIA

Regione / /Prov. Autonoma	Leggi istitutive ARPA/APPa	Ruolo ARPA/APPa desunto dai dispositivi legislativi regionali in materia di VIA
Abruzzo	L.R. n. 64 del 29/7/98. L.R. n. 18 del 31/03/99.	La LR in materia di VIA non attribuisce nessun ruolo all’ARPA.
Basilicata	L.R. n. 27 del 19/5/97 L.R. n. 13 del 27/04/99.	Legge n. 47/98 (art. 17). Il direttore generale dell’ARPAB fa parte del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente. L’ARPAB assicura nell’ambito dello svolgimento dell’istruttoria il necessario supporto tecnico-scientifico su richiesta dell'Ufficio regionale competente. Legge n. 47/98 (art. 19). L’Ufficio regionale competente, anche con il supporto dell’ARPAB, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge
Calabria	L.R. n. 20 del 3/8/99.	Non esiste LR in materia di VIA
Campania	L.R. n. 10 del 29/7/98.	Non esiste LR in materia di VIA
Emilia Romagna	L.R. n. 44 del 19/4/95 L.R. n. 16 del 15/12/98.	LR n. 9/99 (art. 5). Per l’esame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l’autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell’ARPA dell’Emilia-Romagna. L’ammontare dei compensi dovuti all’ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all’art. 8 della LR n. 44/95. LR n. 9/99 (art. 22). L’autorità competente per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell’ARPA dell’Emilia-Romagna. Si avvale inoltre delle strutture dell’ARPA per l’eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell’ambito del sistema informativo sull’ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 5 della medesima legge regionale.
Friuli Venezia Giulia	L.R. n. 6 del 3/3/98 L.R. n. 16 del 15/12/98.	LR n. 43/90 (art. 22). Il Direttore tecnico-scientifico dell’ARPA è membro della Commissione tecnico-consultiva VIA che svolge le funzioni di organo di consulenza tecnica dell’Amm.ne regionale nelle materie disciplinate dalla legge (Norma transitoria – LR n.3/01, art. 30).
Lazio	L.R. n. 45 del 6/10/98.	La L.R. n14 /99 comma 2 ,così come modificata dalla L. Regionale n. 2/2001 non attribuisce nessun ruolo all’ARPA.
Liguria	L.R. n. 39 del 27/4/95.	LR n. 38/98, art. 14. L’ARPAL, fornisce supporto tecnico per l’espletamento dell’istruttoria su richiesta del responsabile del procedimento, partecipando in questi casi ai lavori del Comitato in qualità di correlatore. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati all’ARPAL al fine dei controlli ambientali e della verifica di conformità della realizzazione del progetto con le prescrizioni contenute nella pronuncia o nel provvedimento di screening. In caso di difformità del progetto l’ARPAL provvede ad informare la Provincia ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 19. LR n. 38/98, art. 19, c. 3. All’applicazione delle sanzioni amm.ve pecuniarie provvede la Provincia che ne destina gli introiti al finanziamento delle attività dell’ARPAL.
Lombardia	<i>L.R. n. 16 del 14/8/99.</i>	LR n. 20/99, art. 8 bis (art. aggiunto dall’art. 3, comma 6 della LR n. 3/01). <i>La Regione e le altre autorità competenti appositamente individuate ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all’istruttoria interdisciplinare, possono avvalersi dell’ARPA</i>
Marche	L.R. n. 60 del 2/9/97.	DGR n. 1829-OT/AMB/01, All. F, punto 3. Il responsabile del procedimento conclude l’istruttoria acquisendo l’eventuale parere dell’ARPAM DGR n. 1829-OT/AMB/01, All. G, art. 1. Alla CdS partecipa anche l’ARPAM.
Molise	L.R. n. 38 del 13/12/99.	La LR in materia di VIA non attribuisce nessun ruolo all’ARPA

Regione / /Prov. Autonoma	Leggi istitutive ARPA/APPa	Ruolo ARPA/APPa desunto dai dispositivi legislativi regionali in materia di VIA
Piemonte	L.R. n. 60 del 13/4/95.	LR n. 40/98, art. 8. L’ARPA coadiuva le autorità competenti assicurando il supporto tecnico-scientifico, anche mediante l’utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti di istituto. Assicura altresì il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge
Provincia Autonoma di Bolzano	L.R. n. 26 del 19/12/95.	LP n. 7/98 (art. 12, c. 1; art. 7, c. 2). Il comitato VIA è composto (...) dal direttore dell’APPa. Il Comitato VIA esamina il SIA ed ogni altro atto e documento ed emette un parere motivato sull’impatto ambientale del progetto, tenendo conto anche di eventuali osservazioni
Provincia Autonoma di Trento	L.P. n. 11 del 11/9/95.	DPGP n. 13 – 11/Leg del 22 novembre 1989 (così come modificato dal DPGP n. 5 – 56/Leg del 13 marzo 2001 (art. 1, 3 – 5, 7 - 11, 12 – 14 bis). L’APPa cura: - istruttoria: procedura di verifica; - la redazione rapporto istruttorio per la VIA; - vigilanza e sanzioni; - la gestione dell’archivio studi di impatto
Puglia	L.R. n. 6 del 22/1/99.	LR 11/01 (art. 6, c. 6). <i>L’autorità competente per l’esame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell’ARPA della Puglia. L’ammontare dei compensi dovuti all’ARPA è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria con riferimento alle diverse tipologie di interventi e opere.</i> LR 11/01 (art. 18, c. 63). Fino all’insediamento degli organi dell’ARPA, di cui alla LR n. 6/99 le autorità competenti si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) competenti per territorio
Sardegna	DDL approvato in Giunta Regionale.	La LR in materia di VIA non attribuisce nessun ruolo all’ARPA
Sicilia	<i>L.R. n. 6 del 3/5/01 (Legge Finanziaria, art..90)</i>	<i>La LR in materia di VIA non attribuisce nessun ruolo all’ARPA.</i>
Toscana	L. R. n. 66 del 18/4/95 L.R. n. 73 del 31/12/99.	LR n. 79/98 (art. 10, c. 1). La Regione e le altre autorità competenti, ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all’istruttoria interdisciplinare, possono avvalersi dell’ARPAT. DGR n. 695/99. Il Nucleo di Valutazione con il compito di esprimere un parere tecnico alla GR è composto dal responsabile delle strutture organizzative del centro direzionale competente per le funzioni del dipartimento provinciale territorialmente competente per l’ARPAT. DGR n. 79/01 (art. 2.1, lettera c) e d)). Procedura di verifica. In dipendenza dalla complessità dell'istruttoria per la procedura di VIA le strutture operative dell’autorità competente possono rapportarsi, per l’acquisizione di contributi tecnici in fase istruttoria, con l’ARPAT e con gli organi tecnici di altre Amm.ni.
Umbria	L.R. n. 9 del 6/3/98.	LR n. 11/98 (art.6, c. 3). L’ARPA partecipa alla CdS
Valle d’Aosta	L.R. n. 41 del 4/9/95 L.R. n. 37 del 24/11/97.	La LR in materia di VIA non attribuisce nessun ruolo all’ARPA
Veneto	<i>L.R. n. 32 del 18/10/96.</i>	LR n. 10/99 (art. 4, c. 4). Le Province possono espletano le procedure disciplinate dalla legge avvalendosi del servizio dell’ARPAV. LR n. 10/99 (art. 5, c. 1 e 6). Il direttore generale dell’ARPAV ed il direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAV, competente per territorio fanno parte della Commissione regionale VIA, organo tecnico-istruttorio. Ai fini dell’istruttoria, la Commissione può avvalersi della consulenza dell’ARPAV. LR n. 11/01 (art. 74, c. 2). <i>L’ARPAV realizza e gestisce l’archivio degli studi di impatto ambientale previsto dalla LR in materia di VIA.</i>

Tabella 3 – Comparazione del quadro normativo regionale in materia di VIA – Vigilanza sulle prescrizioni e sanzioni amministrative

REGIONE / / PROV. AUT.	VIGILANZA SULLE PRESCRIZIONI	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Abruzzo	-	<i>LR n. 11/99 (art. 46).</i> Pagamento di una somma compresa tra il 5% e 20% del valore dell’opera e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora impossibile il ripristino, nell’esecuzione di interventi di mitigazione.
Basilicata	<i>LR n. 47/98 (art. 19).</i> L’Ufficio regionale competente, anche con il supporto dell’ARPAB, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge.	<i>LR n. 47/98 (art. 19).</i> Il Presidente della Giunta regionale, dispone la sospensione dei lavori o l’interruzione dell’esercizio. In caso di parere negativo il Presidente della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o l’adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull’ambiente prodotte dalle violazioni medesime.
Calabria	-	-
Campania	-	-
Emilia Romagna	<i>LR n. 9/99 (art. 24).</i> Vigilanza sulle prescrizioni a cura dell’Autorità competente.	<i>LR n. 9/99 (art. 24).</i> Nei casi di opere realizzati senza aver acquisito VIA positiva ovvero senza l’effettuazione della procedura di screening, l’autorità competente dispone la sospensione lavori nonché la riduzione in pristino stato dei luoghi e dello stato ambientale. Nel caso di progetto realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni, l’autorità competente, previa sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l’opera.
Friuli Venezia Giulia	<i>LR n. 43/90 (art. 21).</i> L’Amministrazione regionale vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati dalla legge.	<i>LR n.43/90 (art. 21).</i> Qualora vengono accertate violazioni alla legge e alle prescrizioni il Presidente della GR ordina l’adeguamento dell’opera o delle modalità di esercizio della medesima e se necessario dispone la sospensione dei lavori o l’interruzione dell’esercizio. In caso di variazioni dell’impatto ambientale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l’adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull’ambiente prodotte dalle violazioni.
Lazio	-	-
Liguria	<i>LR n. 38/98, art. 14, c. 2.</i> Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati all’ARPAL al fine dei controlli ambientali e della verifica di conformità della realizzazione del progetto con le prescrizioni contenute nella pronuncia o nel provvedimento di screening.	<i>LR n. 38/98 (art. 19).</i> Chiunque realizza un’opera o un impianto senza aver ottenuto la prescritta VIA positiva è punito con una sanzione amm.va pecuniaria da £30.000.000 a £90.000.000 secondo la gravità della violazione, ed è altresì tenuto alla immediata cessazione dell’attività intrapresa, nonché alla messa in pristino. Il committente che non ottempera alle prescrizioni contenute nella deliberazione di pronuncia di compatibilità è punito con una sanzione amm.va pecuniaria da £10.000.000 a £30.000.000 secondo la gravità della violazione ed è altresì tenuto alle modifiche necessarie all’ottemperanza delle prescrizioni stesse.
Lombardia	-	<i>LR n. 20/99 (art. 7, c. 1).</i> Qualora le opere vengano poste in essere in violazione delle disposizioni o in difformità sostanziale dai giudizi di compatibilità ambientale, l’autorità in ragione della gravità della violazione irroga una sanzione amm.va, consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell’opera o di parte di essa e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell’esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi prodotti dall’opera stessa sull’ambiente.
Marche	-	-
Molise	-	<i>LR n. 21/00 (art. 19, c. 1 e 2).</i> Qualora vengano accertate violazioni alle disposizioni della legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati ai sensi della legge medesima ovvero variazioni ai progetti che possano comportare significativi mutamenti dell’impatto ambientale, il Presidente della GR ordina l’adeguamento dell’opera o delle modalità di esercizio fissandone i termini e dispone, ove necessario, la sospensione dei lavori o l’interruzione dell’esercizio. Qualora dalle violazioni accertate siano derivate significative variazioni dell’impatto ambientale, il Presidente della GR ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l’adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull’ambiente prodotte dalle violazioni medesime
Piemonte	<i>LR n. 40/98, art. 8, c. 2.</i> L’ARPA assicura il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.	<i>LR n. 40/98 (art. 21, c. 2 e 3).</i> Nei casi di interventi od opere realizzati senza l’effettuazione della procedura di VIA, l’autorità competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da comportare variazioni rispetto al giudizio di compatibilità ambientale, l'autorità competente impone al proponente l’adeguamento dell’opera o dell’intervento. Qualora tale adeguamento non risulti più possibile, l’autorità competente adotta ulteriori prescrizioni al fine di garantire comunque la compatibilità ambientale dell’opera o dell’intervento.

REGIONE / / PROV. AUT.	VIGILANZA SULLE PRESCRIZIONI	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Provincia Autonoma di Bolzano	<i>LP n. 7/98 (art. 14, c. 1).</i> Le ripartizioni provinciali competenti vigilano sull’esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la VIA positiva o parere positivo.	<i>LP n. 7/98 (art. 11).</i> Chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto per il quale è prevista la VIA senza aver ottenuto l’autorizzazione soggiace al pagamento di una sanzione amm.va da £10 milioni a £100 milioni. Al pagamento di una sanzione amm.va da £5 milioni a £50 milioni soggiace chi non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la VIA positiva. In caso di una l’Assessore provinciale competente in materia di tutela dell’ambiente sospende immediatamente i lavori e ordina il ripristino dello stato originario entro un termine stabilito. Nel caso in cui la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all’ambiente e presentare il progetto e lo SIA per l’approvazione in sanatoria.
Provincia Autonoma di Trento	<i>DPGP n. 13 – 11/Leg del 22 novembre 1989 (così come modificato dal DPGP n. 5-56/Leg del 13 marzo 2001 (art. 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14 bis) (art. 12, c. 1).</i> All’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 11, c. 1 e 3 (sanzioni amm.ve e penali), della LP provvede il personale tecnico dell’APPA, nonché quello incaricato dei servizi di polizia locale.	<i>LP n. 28/88 (art. 11, c. 1, 2 e 6).</i> Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali e amm.ve previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la VIA positiva è soggetto alla sanzione amm.va del pagamento di una somma di denaro da £3.000.000 a £10.000.000. Qualora le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amm.va pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amm.va del pagamento di una somma di denaro da £2.000.000 a £12.000.000. Le sanzioni amm.ve comportano l’obbligo di immediata sospensione dei lavori realizzati. Emanazione dei provvedimenti di adeguamento e di ripristino.
Puglia	<i>LR 11/01 (art. 21, c. 1).</i> Le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo sull’applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nell’atto conclusivo della procedura di valutazione.	<i>LR 11/01 (art. 21, c. 2 e 3).</i> Nei casi di interventi od opere realizzati senza l’effettuazione della procedura di verifica ovvero delle procedure di VIA in violazione della presente legge, l’autorità competente dispone la sospensione dei lavori in attesa delle risultanze delle procedure di VIA e se necessario la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. Nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella VIA ovvero nell’atto conclusivo della procedura di verifica l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l’intervento o l’opera.
Sardegna	-	-
Sicilia	-	-
Toscana	<i>LR n. 79/98 (art. 23, c. 1).</i> Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo, provvedendo altresì all’applicazione delle sanzioni amm.ve.	<i>LR n. 79/98 (art. 23, c. 2 e 3).</i> Chiunque realizzi un progetto sottoposto a VIA in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale, ovvero successivamente alla scadenza del termine fissato, è soggetto alla sanzione amm.va del pagamento di una somma da £5.000.000 a £150.000.000. Chiunque realizzi un progetto o gestisca l’opera realizzata, in violazione delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale, è soggetto alla sanzione amm.va del pagamento di una somma da lire £3.000.000 a £50.000.000 per la violazione commessa. Il Comune, qualora accerti le violazioni, ordina anche la sospensione dei lavori o l’interruzione dell’esercizio, e dispone l’adeguamento del progetto o delle modalità di esercizio dell’opera alle prescrizioni derivanti dalla pronuncia di compatibilità ambientale. Ordina inoltre, ove occorra, il ripristino dello stato dei luoghi, e l’eventuale adozione di misure per la rimozione delle conseguenze negative prodotte sull’ambiente.
Umbria	<i>LR n. 11/98 (art.10, c. 1 e 2).</i> Qualora i lavori per la realizzazione delle opere di cui agli elenchi degli allegati A) e B) del DPR 12 aprile 1996 siano iniziati in assenza del giudizio di compatibilità ambientale, ovvero senza che sia stata avviata la procedura di verifica, il sindaco del Comune interessato ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’emanazione del giudizio di compatibilità ambientale, ovvero all’esito della verifica. Il sindaco del Comune interessato ordina la immediata sospensione dei lavori ed assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 6 mesi per i necessari adeguamenti.	<i>LR n. 11/98 (art.10, c. 3).</i> Il sindaco applica nei confronti del soggetto inadempiente una ammenda corrispondente ai danni ambientali provocati.
Valle d’Aosta	<i>LR n. 14/99 (art. 19).</i> La struttura regionale competente in materia di VIA, qualora rilevi inosservanza delle prescrizioni contenute nella delibera di VIA positiva, diffida ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale propone alla GR la revoca della deliberazione di VIA positiva.	<i>LR n. 14/99 (art. 20).</i> Chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la VIA positiva, prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amm.va del pagamento di una somma da £6.000.000 a £18.000.000. Chiunque non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la VIA positiva, ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto descritte nel SIA, soggiace alle sanzioni amm.ve previste dalle leggi vigenti. Obbligo di immediata sospensione dei lavori realizzati ed emanazione dei provvedimenti di adeguamento e di ripristino.
Veneto	-	-

Tabella 4 – Comparazione del quadro normativo regionale in materia di VIA – Attribuzione di deleghe a Province e Comuni

REGIONE / PROV. AUT.	ATTRIBUZIONI DI DELEGHE A PROVINCE E COMUNI
Abruzzo	<i>LR n. 11/99 (art. 46).</i> Provincia Compiti e funzioni relativi alla VIA e alla procedura di verifica per progetti di opere elencati nell'allegato B del DPR 12 aprile 1996.
Basilicata	-
Calabria	-
Campania	-
Emilia Romagna	<i>LR n. 9/99 (art.5).</i> Provincia a) progetti elencati negli allegati A.2 e B.2 della LR; b) progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni; c) progetti previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente; d) progetti inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente; e) progetti non compresi negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su richiesta del proponente. Comune a) progetti elencati negli allegati A.3 e B.3; b) su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3.
Friuli Venezia Giulia	-
Lazio	-
Liguria	-
Lombardia	<i>LR n. 20/99 (art. 3, c. 2 e 4)</i> Provincia territorialmente interessata. Relativamente alle opere per la cui approvazione o autorizzazione sia competente, essa è l'autorità competente anche per le relative procedure di VIA e di verifica. Comuni e comunità montane territorialmente interessati. Competenti alle procedure di VIA e di verifica nei casi e per le tipologie di opere compresi in specifico elenco approvato dalla GR.
Marche	-
Molise	<i>L.R n. 34/99 (art. 70).</i> Provincia Delegata alla VIA su progetti di interesse provinciale, individuati dalla LR di cui al comma 3 dell'art. 69 (materia della tutela dell'ambiente e della natura, e delle attività a rischio rilevante).
Piemonte	<i>LR n. 40/98 (art. 6).</i> Provincia progetti di cui agli allegati A2 e B2. Per i progetti di cui agli all. A2 e B2, ricadenti sul territorio di 2 o più province, è autorità competente la provincia maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con le altre province. Comune b) progetti di cui all'allegato B3. Per i progetti di cui all'all. B3, ricadenti sul territorio di 2 o più comuni, è autorità competente il comune maggiormente interessato dal progetto in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con gli altri comuni.

REGIONE / PROV. AUT.	ATTRIBUZIONI DI DELEGHE A PROVINCE E COMUNI
Provincia Autonoma di Bolzano	-
Provincia Autonoma di Trento	-
Puglia	<i>LR 11/01 (art. 6).</i> Provincia: - progetti identificati negli elenchi A2 e B2; - progetti identificati negli elenchi A3 e B3 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni; Comune: - progetti identificati negli elenchi A3 e B3 che ricadono interamente nell'ambito del territorio del Comune. Enti Parco Regionali: - tutte le tipologie progettuali elencate nei punti precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno dei parchi medesimi.
Sardegna	-
Sicilia	-
Toscana	<i>LR n. 79/98 (art. 7).</i> Provincia: tutte le procedure di VIA relative: a) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli all. A2 e B2; b) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli all. A3 e B3, la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni. Progetto che interessa 2 o più Province: competente la Provincia che risulti coinvolta in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento dell'altra o delle altre Province interessate. Comune: procedure relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli all. A3 e B3, che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune. Enti-Parco regionali: procedure di VIA relative a tutte le tipologie progettuali elencate dai commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno dei parchi medesimi. <i>DGR n. 79/01 (art. 3.1) - Procedura di verifica</i> Provincia: progetti compresi nell'all. B2 e per quelli, fra i progetti dell'all. B3, che interessano il territorio di più comuni Progetto che interessa più Province: competente la Provincia coinvolta in misura prevalente per l'aspetto territoriale. Comune: progetti compresi nell'all. B3 che ricadono interamente nel territorio di un solo comune. Ente-Parco: progetti che ricadono anche parzialmente all'interno di un parco regionale o della relativa area contigua.
Umbria	-
Valle d'Aosta	-
Veneto	<i>LR n. 10/99 (art. 4 c. 2)</i> Provincia Progetti elencati negli allegati B2, C3, C3-bis e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.

Tabella 5 – Comparazione del quadro normativo regionale in materia di VIA – Oneri istruttori

REGIONE / PROV. AUT.	ONERI ISTRUTTORI
Abruzzo	-
Basilicata	-
Calabria	-
Campania	-
Emilia Romagna	LR n. 9/99 (art. 28). Le spese sono a carico del proponente e determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell’opera o dell’intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%.
Friuli Venezia Giulia	LR n. 43/90 (art. 4). I costi per attività di informazione e consultazione svolta dagli enti locali sono a carico del proponente la realizzazione dell’opera fino alla concorrenza dello 0,50% del costo totale. DPGR n. 0245/Pres/96 (art. 14). La contribuzione che deve essere versata dal proponente non deve comunque superare lo 0,50% del costo totale presunto dell’opera.
Lazio	-
Liguria	-
Lombardia	-
Marche	-
Molise	LR n. 21/00 (art. 14, c. 1). Le spese per l’istruttoria relative alle procedure di VIA sono a carico del committente o dell’autorità proponente e saranno determinate in relazione al valore dell’opera o dell’intervento secondo i criteri che saranno definiti dalla GR.
Piemonte	-
Provincia Autonoma di Bolzano	-
Provincia Autonoma di Trento	-
Puglia	LR 11/01 (art. 30). Le spese per accertamenti tecnici richieste dall’autorità competente, le visite sopralluogo del personale degli uffici istruttori, nonché l’accesso alle informazioni relative alle procedure di VIA o di verifica sono a carico del proponente e sono determinate secondo parametri stabiliti dalla Gr.
Sardegna	-
Sicilia	-
Toscana	LR n. 79/98 (art. 10, c. 2). Il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.
Umbria	-
Valle d’Aosta	-
Veneto	LR n. 10/99 (art. 13, c. 4). La struttura competente per la VIA dà comunicazione al soggetto proponente dell’ammontare della somma da versare per l’istruttoria. DGRV n. 1042/99. Uno per mille del costo di realizzazione del progetto, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso e firmato dal progettista e dal soggetto proponente, con un minimo di £5.000.000 e un massimo di £50.000.000.

Tabella 6 – Comparazione del quadro normativo regionale in materia di VIA – Modifiche progettuali

REGIONE / PROV. AUT.	MODIFICHE PROGETTUALI
Abruzzo	-
Basilicata	Legge n. 47/98 (art. 4). Fase di valutazione: Ampliamenti di opere esistenti per aumenti delle superfici o dei volumi superiori al 30%. Fase di verifica: Ampliamenti di opere esistenti per aumenti delle superfici o dei volumi superiori al 30%.
Calabria	-
Campania	-
Emilia Romagna	LR n. 9/99 (art. 4, c. 6 b)). Progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.
Friuli Venezia Giulia	LR n. 43/90 (art. 5, c. 1 b). Progetti di opere e le loro modifiche sostanziali. DPGR n. 0245/Pres/96 (art. 4). Sono sottoposti alla procedura di VIA i progetti di opere già esistenti, che rientrano nelle categorie elencate, qualora i progetti comportino incrementi della capacità produttiva o il superamento delle soglie di efficacia in misura superiore al 30%. DGR n. 789/00 (art. 2). Qualora le soglie regionali risultino in contrasto in eccesso o in difetto oltre il limite del 30% le stesse si intendono riportate a quel limite, mentre rimangono applicabili entro quei limiti.
Lazio	-
Liguria	LR n. 38/98, art. 2, c. 4. a) progetti di opere ed impianti che ricadano anche parzialmente all’interno delle aree naturali protette: le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 50% rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3; b) progetti di opere ed impianti che ricadano all’interno di aree carsiche: le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 30% rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3. c) modifiche sostanziali di impianti esistenti (DGR n. 1415/99, art. 3, c. 1).
Lombardia	DGR n. 6/49226 del 24/3/00. a) ampliamenti di impianti che comportano il superamento della soglia dimensionale di cui all’all. A del DPR 12/4/96, a prescindere da realizzazione di opere o interventi; b) le modifiche di impianti che, indipendentemente da realizzazione di opere o interventi, consistono nell’esercizio di ulteriori operazioni.
Marche	DGR n. 1829-OT/AMB/01, All. A. Sono soggetti alle procedure di VIA i progetti di modifica e/o ampliamento di opere esistenti che raggiungono le caratteristiche e/o i parametri specificatamente indicati per ciascuna opera o intervento del presente allegato. DGR n. 1829-OT/AMB/01, All. B. Sono soggetti alle procedure di VIA e/o verifica i progetti di modifica e/o ampliamento di opere esistenti che raggiungono le caratteristiche e/o i parametri specificatamente indicati per ciascuna opera o intervento del presente allegato.
Molise	LR n. 21/00 (art. 3, c. 1). Sono soggetti alla procedura di VIA i progetti dell’allegato A e B anche nei casi in cui riflettono modificazioni, trasformazioni o ampliamenti significativi di opere esistenti, con esclusione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Piemonte	LR n. 40/98, art. 4, c. 4. Interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sottoposti alla fase di verifica.
Provincia Autonoma di Bolzano	LP n. 7/98 (art.3, c. 3). Nel caso di modifiche o estensioni di progetti di cui all’all. 1, si applica in ogni caso la procedura VIA. Nel caso di modifiche o estensioni di progetti di cui all’all. 2, la procedura di VIA si applica quando tale modifica o la somma delle modifiche degli ultimi 5 anni - compresa l’attuale richiesta - supera il 30% della soglia limite, rispettivamente il 20% della soglia limite per progetti ricadenti nelle aree protette; per modifiche o estensioni inferiori a queste percentuali si applica la verifica.
Provincia Autonoma di Trento	LP n. 28/88 (art. 2, c. 2). Modificazione, trasformazione o ampliamento di opere o impianti esistenti. DPGP n. 13 – 11/Leg del 22 novembre 1989 (così come modificato dal DPGP n. 5 – 56/Leg del 13 marzo 2001 (art. 2, c. 3.). a) ampliamenti o modifiche a impianti, opere o interventi esistenti; b) ampliamenti o modifiche sostanziali a impianti, opere o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione.
Puglia	LR 11/01 (art. 4, c. 5). Sono assoggettati alle procedure di VIA o di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano interventi od opere con caratteristica e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati.
Sardegna	-
Sicilia	LR 6/01 (art. 91, c. 4) Progetti di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione.
Toscana	LR n. 79/98 (art. 5, c. 4). a) progetti riguardanti modifiche alle opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere ricomprese negli Allegati A1, A2, A3; b) progetti per l’ampliamento o la ricostruzione di impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani e assimilabili, secondo le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti. DGR n. 79/01 (art. 2.1, lettera c) e d). Procedura di verifica: - modifica di opere o impianti esistenti o anche solo autorizzati; - modifiche sostanziali (e suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull’ambiente).
Umbria	LR n. 11/98 (art.3, c. 3). Interventi di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti.
Valle d’Aosta	LR n. 14/99 (art. 10, c. 1) Realizzazione o modificazione di interventi e di opere.
Veneto	LR n. 10/99 (art. 3, c. 1 e). Progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C3-bis e C4 qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al 25%; la procedura di VIA si applica inoltre qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la suddetta percentuale.

TABELLA 7 – Comparazione del quadro normativo regionale in materia di VIA Informazione e partecipazione del pubblico

REGIONE / PROV. AUTONOMA	VERIFICA/SCREENING						PROCEDURA DI VIA					
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	Si	Si	-	Si	-	-
Basilicata	Si	-	Albo Pretorio del Comune	Si	-	-	Si	Si	-	Si	Si	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Si	-	Provvedimento VIA su BUR e quotidiano nazionale
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	Si	-	BUR	Si	-	BUR esito procedura	Si	Si	BUR	Si	Si	BUR esito VIA
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	Si	Si	BUR	Si	Si	BUR provvedimento VIA
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	BUR	Si	Si	-	Si	Si	BUR esito VIA
Lombardia	Si	-	-	-	-	BUR	Si	Si	-	Si	Si	BUR giudizio di compatibilità
Marche	Si	-	BUR	-	-	-	Si, ARPAM	Si	BUR	Si	-	-
Molise	Si	Si	-	Si	-	-	Si	Si	-	-	-	Comunicato stampa giudizio compatibilità
Piemonte	Si	-	Avvio forme ord. di publ. ai cittadini	Si	-	-	Si	Si	-	Si	Si	BUR giudizio compatibilità
Provincia Autonoma di Bolzano	-	-	-	-	-	-	Si	Si, presso l'APPA	-	Si	Si	BUR pronuncia compatibilità
Provincia Autonoma di Trento	-	-	-	-	-	-	Si	Si	-	Si	Si	BUR parere comitato + pronuncia compatibilità
Puglia	Si	Si	-	Si	-	BUR decisione	Si	Si		-	-	Quotidiano Naz. e Reg.
Sardegna	Si	Si proc. di verifica	-	Si	-	BUR elenco prog.	Si	Si	-	Si	-	BUR elenco prog.
Sicilia	Si	-	-	-	-	BUR elenco progetti	Si	Si	-	Si	-	BUR giudizio
Toscana	Si	-	-	-	-	-	Si	Si	Pres. pubblica a cura del prop.	Si	Si	BUR pronuncia compatibilità
Umbria	-	-	-	-	-	Presa visione da parte del pubbl. del registro	Si	Si	BUR	Si	-	BUR esito procedura di VIA
Valle d'Aosta	-	-	-	Si	-	-	Si	Si	-	Si	Si	-
Veneto	-	Si	-	-	-	BUR elenco progetti	Si	Si	Pres. al pubblico del prog. e SIA da parte del prop.	Si	Si	-

A = Deposito; B = Avviso sul Giornale; C = Altre misure di pubblicità e annuncio avvenuto deposito; D = Osservazioni; E = Inchiesta pubblica; F = Ulteriori misure di pubblicità rispetto alla decisione.

REGIONE ABRUZZO

- *L.R. 9 maggio 1990, n. 66.* Valutazione dell’Impatto Ambientale. Disciplina delle attribuzioni a procedure.
- *L.R. 22 novembre 1993, n. 65.* Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti (art. 4).
- *L.R. 23 settembre 1997, n. 112.* Norme urgenti per il recepimento del DPR 12 aprile 1996.
- *L.R. 16 settembre 1998, n. 81.* Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (art. 3, c. 7, lettera h).
- *L.R. 3 marzo 1999, n. 11.* Attuazione del D.Lgs n.112/98 concernente “Individuazione delle funzioni amm.ve che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amm.vi agli enti locali ed alle autonomie funzionali” (art. 46 - VIA).
- *D.P.G.R. 27 aprile 1999, n. 194.* Costituzione del Comitato Regionale per la VIA.
- *L.R. 28 aprile 2000, n. 83.* Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti (artt. 7 e 21 - VIA).

REGIONE BASILICATA

- *L.R. 14 dicembre 1998, n. 47.* Disciplina della VIA e norme per la tutela dell’ambiente.
- *L.R. 8 marzo 1999, n. 7.* Conferimento di funzioni e compiti amm.vi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del D.Lgs n. 112/98 (art. 26 - Funzioni di competenza della Regione; art. 40 - Funzioni di competenza della Regione; art. 41 - Funzioni di competenza delle Province e dei Comuni; art. 63 - Misure urbanistiche).

REGIONE CALABRIA

- *D.G.R. 30 maggio 1994, n. 2929.* Costituzione Comitato Regionale per la VIA.
- *D.G.R. 29 dicembre 1999 n. 3746.* Recepimento del DPR 12 aprile 1996.
- *L.R. 4 settembre 2001, n. 19.* Norme sul procedimento amm.vo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (art. 24 - Conferenza di servizi - VIA).

REGIONE CAMPANIA

- *D.G.R. 29 ottobre 1998, n. 7636.* Recepimento del DPR 12 aprile 1996 in materia di VIA.
- *D.G.R. 28 novembre 2000, n. 5793.* DPR 12 aprile 1996. Commissione Tecnico - Istruttoria per la VIA - Integrazione e definizione procedure di funzionamento.
- *Circolare Assessoriale 8 gennaio 2001, n. 1.* Ciclo Integrato delle Acque, Difesa Suolo.
- *D.G.R. 23 marzo 2001, n. 1216.* DPR 12 aprile 1996 - Attività di ricerca e Coltivazione di Risorse Geotermiche sulla terraferma - Determinazioni in Materia di VIA - Definizione Procedura di Valutazione di Incidenza.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

- *L.R. 18 maggio 1999, n. 9.* Disciplina della procedura di VIA.
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3.* Riforma del sistema regionale e locale. (art. 101 - VIA).
- *Delibera legislativa 11 ottobre 2000, n. 10.* Modifiche alla L.R n.9/99 concernente “Disciplina procedura di VIA”.
- *L.R. 16 novembre 2000, n.35.* Modifiche alla L.R n.9/99 concernente “Disciplina della procedura di VIA”.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- *L.R. 7 settembre 1990, n. 43.* Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della VIA.
- *L.R. 18 marzo 1991, n. 11.* Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
- *L.R. 2 aprile 1991, n. 13.* Modifiche ed integrazioni alla LR n.43/90 in materia di VIA, alla LR n. 30/87 in materia di smaltimento dei rifiuti e alla L.R n. 35/86 in materia di attività estrattive.
- *LR 1 giugno 1993, n. 27.* Integrazioni alla LR 7 settembre 1990, n. 43, recante “Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della VIA”.
- *D.P.G.R 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.* Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di VIA. Approvazione. (Recepisce a grandi linee i contenuti del DPR 12 aprile 1996).
- *D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.* LR n. 23/97, art. 1 comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amm.vi in materia di smaltimento dei rifiuti (art. 4 commi 5 e 7).
- *L.R. 9 novembre 1998, n. 13.* Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate. (artt.1 e 2 - VIA).
- *L.R. 20 aprile 1999 n. 9.* Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
- *D.G.R. 31 marzo 2000, n.789.* Indirizzi operativi in materia di VIA.
- *D.P.G.R. 18 ottobre 2000, n. 0364/Pres.* Modifica del regolamento di esecuzione della LR n.43/90, approvato con DPGR 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Recepisce il DPR 12 aprile 1996 così come modificato ed integrato dal DPCM. 3 settembre 1999).
- *L.R. 12 febbraio 2001, n. 3* Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti ammi.vi e del corpo legislativo regionale (Semplificazione delle procedure di VIA e modifiche alla LR n. 43/90).
- *D.P.G.R. 19 febbraio 2001 n. 044/Pres.* LR n. 30/87, art. 8, comma 3. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani (art. 3.5 - Analisi della compatibilità ambientale dei nuovi impianti).
- *DGR 20 aprile 2001, n. 1282.* Strutture regionali e degli incarichi dirigenziali: presa d’atto confermativa; LR n. 7/88, art. 29 come da ultimo sostituito dall’art. 2, comma 15, LR n. 10/01; LR n. 18/96, art. 47, comma 8, come sostituito dall’art. 2, comma 20, LR n. 10/01 (art. 75; art. 77; art. 78; art. 84).

REGIONE LAZIO

- *L.R. 18 novembre 1991, n. 74.* Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modifiche ed integrazioni alla LR n.36/85 (artt. 12 e 13).
- *D.G.R. 30 giugno 1998, n. 3099.* Recepimento del DPR 12 aprile 1996 in materia di VIA.
- *L.R. 7 giugno 1999, n. 6.* Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (art. 28, L.R n. 17/86,). (art. 46 - Disposizioni sulla VIA).
- *L.R. 6 agosto 1999, n. 14.* Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amm.vo. (art. 100 – funzioni e compiti della Regione).
- *L.R. 10 maggio 2001 n. 10.* Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001 (art. 61 - Modifiche alla LR n. 74/91 concernente disposizioni in materia di tutela ambientale e successive modifiche).

REGIONE LIGURIA

- *L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.* Disciplina della VIA.
- *L.R. 24 marzo 1999, n. 9.* Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amm.ve, conferiti alla Regione dal D.Lgs n. 112/98, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale” (art. 18 Procedimento mediante conferenza di servizi - VIA).
- *L.R. 6 aprile 1999, n. 11.* Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio.
- *D.G.R. 23 aprile 1999, n. 398.* Approvazione delle norme tecniche per la procedura di screening.
- *L.R. 21 giugno 1999, n. 18.* Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia (art. 1; art. 2; art.10; art.12).
- *D.C.R. 12 ottobre 1999, n. 61.* Modifiche ed integrazioni agli allegati 2 e 3 della L.R n.38/98, concernente “Disciplina della VIA”.
- *D.G.R. 26 novembre 1999, n. 1415.* Approvazione delle norme tecniche LR n.38/98 per l’elaborazione degli studi di impatto ambientale e relazioni di screening.
- *D.G.R. 3 ottobre 2000, n. 51.* Modifica parziale e integrazioni all’allegato 2 e all’allegato 3 della L.R n. 38/98, concernente “Disciplina della valutazione di impatto ambientale” recanti l’elencazione delle opere e degli impianti soggetti a VIA regionale.
- *D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 57.* Sostituzione dell’elenco delle opere e degli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale statale riportato all’allegato 1 della L.R n.38/98, concernente “Disciplina della valutazione d'impatto ambientale”.
- *D.G.R. 30 marzo 2001 n. 369.* Integrazione alle Norme Tecniche per le procedure di verifica/screening e di VIA di cui alla DGR n.1415/99, in merito alla modifica sostanziale delle attività estrattive in sotterraneo.
- *L.R. 24 luglio 2001, n. 21.* Disciplina delle varianti al Piano Territoriale regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alla LR n. 12/79 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), alla LR n. 4/99 (norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e alla LR n. 18/99 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), (Capo II - Disposizioni relative al permesso di ricerca e all’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva. Art. 5 - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione).

REGIONE LOMBARDIA

- *D.G.R. 2 novembre 1998, n. VI/39305.* Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amm.ve previste dal D.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/CEE.
- *D.G.R. 27 novembre 1998, n. VI/39975.* Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla DGR n.VI/39305 del 2 novembre 1998. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l’ufficio VIA. del servizio sviluppo sostenibile del territorio della direzione urbanistica e disciplina della modalità di acquisizione dei pareri degli enti interessati.
- *D.G.R. 5 febbraio 1999, n. VI/41269.* Semplificazione delle procedure di verifica e di VIA di cui al DPR 12 aprile 1996. Modifica e integrazione della DGR n. VI/39975 del 27 novembre 1998 concernente le modalità organizzative di verifica e di VIA e integrazione della DGR n. V/40137 del 3 dicembre 1998 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione Generale Urbanistica.
- *L.R. 3 settembre 1999, n. 20.* Norme in materia di impatto ambientale.

- *D.G.R. 24 marzo 2000, n. VI/49226.* Determinazioni in merito all’applicazione dell’articolo 5 del DPCM 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati o in fase di autorizzazione o di esercizio, di cui al D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22.
- *L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.* Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R n. 34/1978 (art. 3, comma 6 - Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture).

REGIONE MARCHE

- *L.R. 9 maggio 1997 n. 30.* Disciplina Regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della Legge n.142/90. Soppressione dei consorzi di bonifica (art. 13 – Norme transitorie).
- *D.G.R. 25 gennaio 1999, n. 83.* Recepimento del DPR 12 aprile 1996.
- *L.R. 28 ottobre 1999 n. 28.* Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del D.Lgs. n. 22/97 (art. 25 – Procedure di VIA).
- *D.G.R. 1 marzo 1999, n. 457 ME/AMB.* Integrazione per il coordinamento delle procedure previste dal DPR 12 aprile 1996.
- *D.G.R. 20 marzo 2000, n. 587 ME/AMB.* Recepimento DPCM 3 settembre 1999; modifica ed integrazione della DGR n. 457/99.
- *D.G.R. 1 agosto 2000, n. 1700 OT/AMB.* Precisazioni sulle procedure di VIA di competenza regionale previste dalle DGR n.83/99, n. 457/99 e n. 587/00 in recepimento della Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE in materia di VIA.
- *D.G.R. 31 luglio 2001, n. 1828-OT/AMB.* DPR 12 aprile 1996, art. 10. Fase di verifica (screening) della procedura di VIA e DPCM 3 settembre 1999 così come recepiti con DGR 20 marzo 2000, n. 587 “Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento”. Costituzione di gruppo di lavoro.
- *D.G.R. 31 luglio 2001, n. 1829-OT/AMB.* Legge n. 146/1994, art. 40. Coordinamento e semplificazione delle procedure di VIA, di compatibilità paesistico-ambientale e dei procedimenti connessi.

REGIONE MOLISE

- *L.R. 24 marzo 2000, n. 21.* Disciplina della procedura di impatto ambientale.
- *L.R. 30 novembre 2000 n. 46.* Rettifica all'allegato “A” della LR 24 marzo 2000, n. 21, recante “Disciplina della procedura di impatto ambientale”.
- *D.G.R. 28 dicembre 2000 n. 1792.* Proposta di integrazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, dell’Allegato “B”, punto 2: “Industria energetica ed estrattiva” della LR 24 marzo 2000, n. 21 recante: “Disciplina della procedura di impatto ambientale”, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della stessa Legge e sulla base di quanto stabilito con DPCM 1 settembre 2000.
- *D.C.R. 18 aprile 2001 n. 125.* LR n. 21/2000, ad oggetto: “Disciplina delle procedure di impatto ambientale” - Integrazione dell’allegato B), punto 2) - Industria energetica ed estrattiva - ai sensi dell’art. 20, comma 1 della stessa legge e sulla base di quanto stabilito con DPCM 11 settembre 2000. *(Punto 14: dalla data di adozione della presente deliberazione cessano di avere efficacia i termini e le modalità stabiliti, in materia, dalle proprie deliberazioni 83/1999, 457/1999, 561/1999, 587/2000 e 1700/2000, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente. Dalla stessa data è, altresì, abrogato il terzo punto, sub 3, della propria deliberazione 1701/2000).*

REGIONE PIEMONTE

- *L.R. 14 dicembre 1998, n. 40.* Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.
- *Circolare P.G.R. 12 marzo 1999, n. 2/LAP.* Modalità applicative della L.R n.40/98.
- *D.G.R. 12 aprile 1999, n. 21-27037.* Individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative.
- *D.G.R. 12 luglio 1999, n. 18-27763.* Prime indicazioni regionali (art. 23, comma 3, L.R n.40/98).
- *D.G.R. 1 marzo 2000, n. 82-29571.* Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla LR n.40/98 in attuazione del DPCM 3 settembre 1999. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto.
- *Comunicato del Presidente della Giunta Regionale del 6 novembre 2000.* Applicazione dell'art.20 della LR n. 40/98 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.
- ***L.R. 10 novembre 2000, n. 54.*** Modifica all'articolo 23 della L.R n.40/98, concernente "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".
- *D.G.R. 12 dicembre 2000, n. 2-1707.* Aggiornamento Allegato B1 in attuazione del DPCM 1 settembre 2000. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.
- *D.G.R. 12 dicembre 2000, n. 3-1708.* Integrazioni alla DGR 12 aprile 1999, n.21-27037.
- *D.G.R. 18 dicembre 2000, n. 61.* Procedure e contenuti per VIA del piano degli interventi per i giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" – Adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, legge n.285/00.
- *D.G.R. 12 febbraio 2001, n. 52-2244.* Aggiornamento Allegato B1 in attuazione del DPCM 1 settembre 2000. Riadozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.
- *D.G.R. 28 maggio 2001, n. 42-3096.* Aggiornamento Allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla L.R. n. 40/98 concernente "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

- *L.P. 25 luglio 1970 n. 16.* Tutela del paesaggio (art. 12 – VIA).
- *L.P. 24 luglio 1998, n. 7.* Valutazione dell'impatto ambientale.
- *D.P.G.P. 26 marzo 1999, n. 15.* Regolamento relativo alla VIA.
- *L.P. 3 maggio 1999, n. 1.* Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999) (art. 30 - Modifica alla L.P n.7/98, recante "Valutazione dell'impatto ambientale).
- *L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.* Semplificazione di procedure (art. 37 – Modifica all'art. 12, LP n. 16/70).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- ***L.P. 29 agosto 1988, n. 28.*** Disciplina della VIA ed ulteriori norme di tutela dell'ambiente.
- *D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/leg..* Regolamento di esecuzione della L.P n.28/88, concernente "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
- *L.P. 15 gennaio 1990, n. 3.* Ulteriori modifiche al testo unico delle L.P concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
- *L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.* Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materie di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali (art. 3 – Visto di corrispondenza e integrazione della disciplina della VIA).
- *L.P. 5 settembre 1991, n. 22.* Ordinamento urbanistico e tutela del territorio (art. 31; art. 95; art. 97; art. 109).
- *L.P. 27 agosto 1993, n. 21.* Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (art. 22 - Modifiche alla LP n. 28/88 concernente "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
- *L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.* Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995÷1997 della P.A.T.(Legge Finanziaria) (Art. 51 - Modifiche alla LP n. 28/88, concernente "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
- *D.P.G.P. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg.* Modifiche al Regolamento di esecuzione della LP n.28/88, concernente "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" approvato con DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg e relative soglie limite.
- *L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.* Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi (art. 7 – abrogazioni).
- *L.P. 8 settembre 1997, n. 13.* Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997÷1999 della Provincia Autonoma di Trento (art. 4 – procedure per l'approvazione dei progetti).
- *D.P.G.P. 26 marzo 1999, n. 15.* Regolamento relativo alla Valutazione dell'Impatto Ambientale.
- *L.P. 27 agosto 1999, n. 3.* Misure collegate con l'assestamento del Bilancio per l'anno 1999 (art. 38 - Modificazioni alla LP n.28 /98, conformità alle disposizioni statali).
- *D.G.P. 11 febbraio 2000, n. 255.* Tipologia 12a) "Grandi opere edilizie ..., centri commerciali" di cui alla tabella allegata al regolamento di esecuzione della LP n.28/88 e s.m. in materia di disciplina della VIA - Precisazione interpretativa.
- *D.G.P. 16 febbraio 2001, n. 339.* LP 4/00, concernente "Disciplina dell'attività commerciale in prov. di Trento" – Art. 3 - Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita. (art. 8, c. 3 – VIA; art. 9, c. 3 – VIA; art. 12, c.1 - VIA).
- *D.G.P. 16 febbraio 2001, n. 340.* LP 4/00, concernente Disciplina dell'attività commerciale in prov. di Trento" – Art. 3 - Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
- *D.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.* Modifiche al DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg (Regolamento di esecuzione della LP n. 28/88 concernente "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente").
- *L.P. 22 marzo 2001, n. 3.* Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001 (art. 27, c. 4 - Modificazioni agli art. 14, 17 e 19 del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle LP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)).

REGIONE PUGLIA

- *D.G.R. 22 luglio 1997, n. 4444.* Recepimento del DPR 12 aprile 1996.
- *L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.* Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e Amm.ni centrali (art. 2 – VIA).
- *D.G.R. 27 gennaio 1998, n. 16.* Provvedimenti in materia di procedure di VIA.
- *L.R. 25 settembre 2000, n. 13.* Procedure per l'attuazione del POR della Regione Puglia 2000-2006. (art. 41 – VIA).
- *L.R. 30 novembre 2000, n. 17.* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale (art. 7 - VIA).
- *L.R. 12 aprile 2001, n. 11.* Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale (con avviso di errata corregge pubblicato nel BUR 4 ottobre 2001, n. 148 che aggiunge il punto A.2.p.c)).
- *L.R. 11 maggio 2001, n. 13.* Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici (art. 14 - Conferenza dei Servizi).

REGIONE SARDEGNA

- *L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.* Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 1999). (art. 31 - Norma transitoria in materia di VIA).
- *DG.R. 2 agosto 1999, n. 36/39.* Procedure per l'attuazione dell'art.31 della LR n.1/99, concernente “Norma transitoria in materia di VIA”.
- *L.R. 20 aprile 2000, n. 4.* Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. (Legge Finanziaria 2000) (art. 18 – VIA).
- *L.R. 5 settembre 2000, n. 17.* Modifiche ed integrazioni alla Legge Finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie (art. 17 – VIA. Modifiche all'articolo 31 della L.R. 1/99).
- *Circolare Ass. 30 gennaio 2001.* Circolare esplicativa sulle innovazioni introdotte in materia di VIA con l'articolo17, L.R n.17/00.

REGIONE SICILIA

- *D.G.R. 20 gennaio 1999, n. 4.* Recepimento DPR 12 aprile 1996 concernente “Atto di indirizzo e coordinamento”.
- *D.G.R. 11 maggio 1999, n.115.* Recepimento DPR 12 aprile 1996.
- *D.G.R. 13 ottobre 2000, n.255.* Recepimento DPR 12 aprile 1996 concernente “Atto di Indirizzo e Coordinamento”. Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 gennaio 1999, n. 4 e DGR 11 maggio 1999, n. 115.
- *D.P. 14 novembre 2000.* Emanazione della DGR 13 ottobre 2000, n. 255, relativa al recepimento del DPR 12 aprile 1996 concernente “Atto di indirizzo e coordinamento”. Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 gennaio 1999, n. 4 e DGR 11 maggio 1999, n. 115.
- *Legge 3 maggio 2001, n. 6.* Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001 (art. 91 – VIA).

REGIONE TOSCANA

- *L.R. 3 novembre 1998, n. 79.* Norme per l'applicazione della VIA.
- *D.G.R. 14 dicembre 1998, n. 1541.* Istruzione tecniche per la Valutazione degli atti di programmazione e pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 13, LR n. 5/95 concernente “Norme per il governo del territorio”.
- *D.G.R. 15 giugno 1999, n. 693.* Adempimenti di cui al comma 2, art.17, LR 79/98 relativo allo svolgimento della procedura unica integrata.
- *D.G.R. 15 giugno 1999, n. 694.* Direttive agli uffici regionali per l'attuazione dei procedimenti di VIA di cui alla L.R n.79/98, e specificazione delle relative competenze.
- *D.G.R. 15 giugno 1999, n. 695.* Adempimenti di cui all'art. 21, L.R n.79/98 relativo alla partecipazione regionale al procedimento statale di VIA. Provvedimenti.
- *D.G.R. 15 giugno 1999, n. 696.* Disposizioni concernenti le modalità di comunicazione e di deposito dei progetti da sottoporre al procedimento regionale di VIA.
- *L.R. 11 agosto 1999, 51.* Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.
- *D.G.R. 20 settembre 1999, n. 1068.* Approvazione nuovo testo linee guida di cui all'art. 22, L.R n.79/98 concernente “Disposizioni attuative delle procedure”.
- *D.G.R. 20 settembre 1999, n. 1069.* Approvazione nuovo testo norme tecniche di cui all'art. 22, L.R n.79/98 concernente “Disposizioni attuative delle procedure”.
- *L.R. 20 dicembre 2000, n. 79.* Abrogazione del comma 1 dell'articolo 27, LR n. 79/98 concernente “Norme per l'applicazione della VIA”.
- *D.G.R. 29 gennaio 2001, n. 79.* Circolare interpretativa per l'applicazione dell'art. 11 della L.R n.79/98 (Procedura di verifica).
- *D.P.G.R. 17 luglio 2001, n. 32/R.* Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5, L.R. n. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amm.ve e di controllo attribuite agli Enti Locali (art. 4 - Raccordo con la LR sulla VIA; art. 53 - Raccordo con la VIA).

REGIONE UMBRIA

- *L.R. 9 aprile 1998, n. 11.* Norme in materia di impatto ambientale.
- *D.G.R. 8 aprile 1998, n. 1758.* Attuazione deliberazione del Consiglio regionale n. 501 del 16 marzo 1998, relativa a: “LR concernente Norme in materia di Impatto Ambientale”.
- *L.R. 2 marzo 1999, n. 3* Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. n. 59/97, e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 22 - VIA; art. 24. Funzioni e compiti conferiti alla Regione).
- *L.R. 20 marzo 2000, n. 22.* Adeguamento della LR n. 11/98 concernente “Norme in materia di impatto ambientale” al DPCM del 3 settembre 1999 concernente “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di VIA”.
- *D.G.R. 8 novembre 2000, n. 1302.* Ripubblicazione degli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996, con le modificazioni e le integrazioni introdotte dal DPCM 1 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000 sul Bollettino Ufficiale.
- *D.G.R. 16 maggio 2001, n. 478.* Regolamento (recante: Regolamentazione) delle Conferenze dei servizi. Disposizioni applicative. (Allegato n. 3 – VIA).

REGIONE VALLE D'AOSTA

- *L.R. 18 giugno 1999, n. 14.* Nuova disciplina della procedura di VIA. Abrogazione della LR n. 6/91 (Disciplina della procedura di VIA).
- *Circolare 22 dicembre 1999 n. 19175/TA.* Contenuti degli SIA.
- *B.U.R.. del 6 febbraio 2001 - Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche.* Direzione ambiente. Relazione di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 14/99.

REGIONE VENETO

- *L.R. 26 marzo 1999, n. 10.* Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA.
- *D.G.R. 13 aprile 1999, n. 1042.* Criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA.
- *D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624.* Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA e specifiche tecniche e primi sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale.
- *L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.* Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti (all'art. n.52 modifica la L.R n.33/85 e la L.R n.10/99, riordino espositivo per la chiarificazione degli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2 con l'istituzione dell'allegato C3bis).
- *D.G.R. 22 febbraio 2000, n. 546.* Modalità e criteri di attuazione della procedura di VIA nell'ambito delle azioni di sistemazione idraulica di cui alle lettere b) e c) dell'allegato C2 della L.R. n.10/99.
- *D.G.R. 21 marzo 2000, n. 995.* Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione dei SIA per i progetti di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.
- *D.G.R. 4 agosto 2000, n. 2569.* Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione dei SIA per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.
- *D.G.R. 8 novembre 2000, n.1302.* Ripubblicazione degli allegati A e B al DPR 12 aprile 1996, con le modificazioni e le integrazioni introdotte dal DPCM 3 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000.
- *L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.* Modifiche alla L.R 26 marzo 1999, n.10 in materia di VIA in attuazione del DPCM 3 settembre 1999.
- *L.R. 13 aprile 2001, n. 11.* Conferimento di funzioni e compiti amm.vi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs n. 112/98 (art. 71 - Disposizioni generali e di rinvio; art. 74 - VIA; art. 75 - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti).
- *L.R. 13 settembre 2001, n. 27.* Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001 (art. 32 - Modifiche della LR n. 10/99 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale").